



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105

<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Approvazione del *“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli – Variante 4”*

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monopoli,

- VISTO** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che, al comma b) della regola 1) pone riserva a favore delle disposizioni speciali relative alla navigazione nelle rade e nei porti;
- VISTO** Decreto dell'allora Ministero dei Trasporti 19 novembre 2007 dal titolo "Ampliamento della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Bari ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia";
- VISTA** la circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del demanio marittimo e dei porti n. II/1997 in data 16 settembre 1997 avente ad oggetto la L. 28.1.1994 n. 84 – Riparto di competenze tra Autorità Marittime e Autorità Portuali (ora Autorità di Sistema Portuale);
- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.88441 in data 02 ottobre 2007 inerente al Riparto di competenze in ordine ai profili della sicurezza della navigazione e di polizia marittima;
- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 88673 in data 04 luglio 2018 recante le "linee guida per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi derivanti dall'esperienza dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza ed efficienza dei servizi tecnico nautici dei porti";
- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 120401 in data 19 settembre 2018 inerente alle "Linee guida sulla sicurezza nella regolamentazione degli accosti e dei servizi tecnico nautici";
- VISTO** il *“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli”*, approvato e reso esecutivo con ordinanza nr. 51/2019 del 20.09.2019;
- VISTO** il *“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli” – Var. 1* – approvato e reso esecutivo con ordinanza nr. 21/2020 del 18.09.2020;
- VISTO** il *“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli” – Var. 2* – approvato e reso esecutivo con ordinanza nr. 49/2021 del 14.09.2021;

- VISTO** il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli” – Var. 3”, approvato e reso esecutivo con ordinanza nr. 08/2022 del 22.03.2022;
- RITENUTO** necessario aggiornare il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli” alla luce delle esigenze portuali connesse al ceti peschereccio e soprattutto con specifico riferimento al traffico delle unità da diporto in transito e al crescente numero di unità da diporto che effettuano attività di noleggio e locazione;

ORDINA

Articolo 1

Sostituzione articolo 10 del “Regolamento”

L'articolo 10 è sostituito come segue:

Articolo 10

Prescrizioni di sicurezza a carattere generale

1. *Nell'ambito del porto di Monopoli vigono le seguenti prescrizioni a carattere generale:*

a) *è vietato il posizionamento di corpi morti senza la preventiva autorizzazione, ai soli fini di sicurezza della navigazione, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli;*

b) *ogni attività che non sia direttamente connessa al traffico marittimo è vietata. Rientrano nel divieto in parola l'effettuazione di bagni/tuffi e della balneazione, gare o esercitazioni veliche o a remi fatte salve le attività disciplinate con appositi provvedimenti di sicurezza;*

c) *è vietata, se non preventivamente autorizzata dalle Autorità competenti, altresì l'effettuazione di ogni altro tipo di attività non direttamente connessa al traffico marittimo e portuale. Quali a mero titolo **esemplificativo e non esaustivo**: commercio ambulante, servizi video/fotografici professionali, riprese con APR (noti come droni), manifestazioni ed eventi in genere, effettuare lavaggi con prodotti detergenti, riparazioni e lavori vari, etc.*

Articolo 2

Sostituzione articolo 27 del “Regolamento”

L'articolo 27 è sostituito come segue:

Articolo 27

Individuazione degli ormeggi in relazione alle infrastrutture destinate alla pesca al naviglio dello Stato e dei Servizi tecnico nautici

Le strutture portuali del Porto di Monopoli utilizzabili per il naviglio da pesca, dalle unità dello Stato e dei servizi tecnico nautici, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di competenza della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale relativamente

alla destinazione d'uso delle infrastrutture portuali ricadenti nell'ambito del Porto di Monopoli, sono disciplinate come di seguito descritto (vedasi allegato n. 05 da considerarsi indicativo degli spazi in relazione alle lunghezze di banchina rispetto alla collocazione delle bitte di ormeggio).

a) Testata Banchina Punta del Tonno:

Riservata alle operazioni di rifornimento eseguite dal limitrofo distributore fisso di carburanti qualora non interessata dalle operazioni di sbarco del pescato/imbarco esche.

b) Banchina Punta del Tonno (lato cala Batteria):

Riservata all'ormeggio di unità da pesca con prua rivolta verso l'imboccatura portuale come di seguito descritto:

- 1) dalla bitta n. 1 alla bitta n. 2 quale area interessata dalle operazioni di rifornimento eseguite dal limitrofo distributore fisso di carburanti, qualora non interessata dalle operazioni di sbarco del pescato/imbarco esche. Dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì di ciascuna settimana è possibile ormeggiare in via continuativa con vincolo di rimuovere l'unità con 30 minuti di preavviso laddove dovessero essere necessarie operazioni di rifornimento non programmate. Lo spazio di banchina utile per l'ormeggio può essere utilizzato indistintamente da unità abilitate alla pesca a "strascico" e "palangaro".*
- 2) dalla bitta n. 2 alla bitta n. 3 riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 3 unità) di pescherecci del tipo "strascico".*
- 3) dalla bitta n. 3 alla bitta n. 4 riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 2 unità con lunghezza nazionale f.t. ≤ 15 metri) - e comunque ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima per garantire la prontezza della motovedetta SAR e le relative operazioni di ormeggio/disormeggio in sicurezza - di pescherecci del tipo "strascico". Tale spazio di banchina deve essere liberato entro 30 minuti su semplice richiesta dell'Autorità Marittima. A tal fine, le unità che vi ormeggiano devono comunicare almeno 2 recapiti di pronta reperibilità per garantire l'effettuazione delle manovre finalizzate a lasciare l'ormeggio con urgenza e comunque entro 30 minuti dalla chiamata poiché destinata all'ormeggio del "naviglio militare dello Stato".*

c) Banchina Punta del Tonno (lato cala Fontanelle):

*La parte di banchina libera, non interessata dalle operazioni di rifornimento eseguite dal limitrofo distributore fisso di carburanti (**come rappresentato nell'allegato 5**), è utilizzabile di massima e fatte salve eventuali diverse destinazioni d'uso a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, per l'ormeggio di poppa/prua con corpi morti di unità da pesca professionale di piccole dimensioni in relazione al pescaggio ed all'ingombro che non deve arrecare intralcio o diminuzione dei livelli di sicurezza nello svolgimento delle manovre di qualsiasi unità navale diretta/proveniente in zona.*

d) Banchina Solfatara Batteria (lato Cala Batteria):

Riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 3 barche) e con prua rivolta verso l'imboccatura portuale di unità da pesca con sistema da pesca a "Strascico".

Dalla bitta n. 1 alla bitta n. 2 è riservata all'ormeggio delle unità da pesca come sopra descritte ma solo se aventi lunghezza nazionale f.t. ≥ 18 metri.

e) Banchina Solfatarata Centro (cd. n. 1):

Riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 3 barche) e con prua rivolta verso i quadranti nord, di unità da pesca con sistema "Palangaro".

Dalla bitta n. 1 alla bitta n. 2 è riservata all'ormeggio delle unità da pesca come sopra descritte ma solo se aventi lunghezza nazionale f.t. ≥ 18 metri

f) Banchina Solfatarata Porto Vecchio (lato Porto vecchio):

Riservata all'ormeggio a pacchetto e con prua rivolta verso l'imboccatura portuale di unità da pesca, secondo le limitazioni di seguito descritte:

- 1) dalla bitta n. 1 (angolo tra la banchina Solfatarata Centro e la Banchina Solfatarata Porto - lato Porto Vecchio) alla bitta n. 2, riservata all'ormeggio delle unità impiegate in attività di bunkeraggio, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso secondo le prescrizioni di sicurezza previste dall'ordinanza n. 36/2019 in data 15 luglio 2019. In caso di inoperosità del distributore di carburante, è consentito il temporaneo ormeggio di unità da pesca limitatamente all'effettuazioni di operazioni compatibili con un immediato movimento di allontanamento;*
- 2) dalla bitta n. 2 alla bitta n. 4, riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 3 barche) di unità da pesca del tipo "palangaro";*
- 3) dalla bitta n. 4 alla bitta n. 5, riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 2 barche) di unità da pesca del tipo "palangaro".*

Ciò premesso, stante la limitata ampiezza degli specchi acquei portuali antistanti alla Banchina Solfatarata Porto Vecchio, le unità ormeggiate a pacchetto devono comunque garantire la manovrabilità delle unità in transito ovvero destinate alle banchine limitrofe. In difetto, l'unità più esterna nella fila delle unità a pacchetto dovrà liberare l'ormeggio.

g) Banchina Porto Vecchio (da zona scivolo d'alaggio pubblico alla radice del Molo Margherita):

Utilizzabile di massima e fatte salve eventuali diverse destinazioni d'uso a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l'ormeggio diagonale con corpi morti di unità da pesca professionale di varia dimensione in relazione al pescaggio ed all'ingombro che non deve arrecare intralcio o diminuzione dei livelli di sicurezza nello svolgimento delle manovre di qualsiasi unità navale diretta/proveniente in zona.

Articolo 3

Sostituzione articolo 28 del "Regolamento"

L'articolo 28 è sostituito come segue:

Articolo 28

Prescrizioni di sicurezza per le unità da pesca

1. Al fine di mantenere un assetto ormeggi che garantisca il giusto profilo di sicurezza della navigazione e della sosta in ambito portuale, tutte le unità da pesca che intendono dichiarare il sorgitore di Monopoli quale "porto base logistico operativo" devono presentare apposita istanza a questo Ufficio, utilizzando il modello in allegato 10, entro 48 ore dall'arrivo in porto. Tali richieste saranno valutate, ad insindacabile giudizio dall'Autorità Marittima, alla

luce della disponibilità dei posti di ormeggio presso i tratti di banchina destinati alle unità da pesca.

2. *Tutte le unità da pesca che non hanno dichiarato "porto base" presso il sorgitore di Monopoli, ma che vi intendono entrare per qualsiasi motivo (operazioni commerciali, rifugio causa maltempo, lavori presso cantiere navale sito in ambito portuale etc.), devono darne immediato avviso, via radio VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) o attraverso altro sistema di comunicazione idoneo, alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima, rimanendo in costante contatto per attenersi a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dalla medesima Autorità.*

3. *Tutte le unità da pesca che ormeggiano presso le strutture portuali del porto di Monopoli devono osservare le seguenti prescrizioni particolari di sicurezza:*

- a. *posizionare dei segnalamenti diurni/notturni sul cavo ovvero utilizzare una cima con colore ad alta visibilità laddove venga utilizzato per l'ormeggio a pacchetto un cavo "alla lunga" ad una distanza superiore a 5 metri rispetto alla sagoma del peschereccio o della colonna di pescherecci a pacchetto;*
- b. *divieto di posizionare qualsiasi oggetto "fuori sagoma" (ad eccezione dei parabordi) - in particolare i divergenti e tutti i sistemi/strutture ad essi asserviti devono essere posizionati a bordo al fine di non eccedere la sagoma dell'unità navale;*
- c. *ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato degli altri motopesca ovvero l'effettuazione delle manovre di accosto e disormeggio delle unità interessate dalle operazioni di bunkeraggio ovvero senza arrecare pericolo al sicuro svolgimento delle stesse;*
- d. *effettuare l'ormeggio con cavi idonei, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare eventi dannosi alle infrastrutture portuali ed alle altre unità;*
- e. *eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o motopesca su disposizione del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli;*
- f. *lasciare in abbandono attrezzature da pesca lungo le banchine;*
- g. *effettuare in banchina qualunque tipo di attività diversa dalle operazioni commerciali di sbarco pescato/imbarco esca senza il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima;*
- h. *disperdere nell'ambiente (marino ovvero a terra) qualunque tipo di rifiuto;*
- i. *effettuare a bordo delle unità da pesca qualsiasi tipo di lavoro avente ad oggetto l'unità navale, le sue dotazioni di sicurezza e navigazione ivi compreso l'apparato motore senza il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.*
- j. *procedere alla minima velocità di governo tale da non causare onde di riflesso che possano cagionare danni alle altre unità ormeggiate in porto*
- k. *nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;*

Articolo 4

Sostituzione articolo 29 del "Regolamento"

L'articolo 29 è sostituito come segue:

Articolo 29

Utilizzo delle infrastrutture portuali dedicate alla pesca

1. Indipendentemente dal tipo di pesca esercitato e solo per le banchine destinate alla pesca professionale, laddove uno spazio di banchina assegnato ad altra tipologia di pesca fosse libero e non vi dovessero essere unità da pesca in previsione di ormeggio per gli spazi assegnati, sarà comunque possibile ormeggiare, per il tempo strettamente necessario e limitato all'effettuazione delle seguenti attività:

- a) operazioni di sbarco del pescato;
- b) esecuzione delle necessarie manutenzioni agli attrezzi da pesca – previa autorizzazione dell'Autorità Marittima richiedibile anche via Radio;
- c) svolgimento di piccole manutenzioni all'imbarcazione, senza alterare l'operatività della stessa, che rendono necessario un accosto diretto in banchina – previa autorizzazione dell'Autorità Marittima richiedibile anche via Radio fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 03/2018 della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale recante il "Regolamento per la disciplina delle attività industriali e commerciali artigianali esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" e succ. mod. ed integrazioni.

2. Durante le operazioni di cui sopra, l'unità da pesca deve essere sempre presidiata dal personale imbarcato a bordo ed in condizione di eseguire le manovre di spostamento dell'unità. Al termine delle operazioni in parola l'unità deve essere ormeggiata secondo gli spazi assegnati in relazione alla tipologia di pesca esercitata.

3. Fermo restando l'assegnazione di cui sopra, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di modificare il predetto assetto in qualsiasi momento su disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli."

4. La vendita diretta del pescato dall'unità da pesca è consentita, secondo quanto previsto ai sensi di legge, purché non arrechi disordini di alcun genere e non sia fonte, ancorché in via indiretta, di intralci alla viabilità veicolare portuale e di potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità in ambito portuale.

Articolo 5

Sostituzione articolo 32 del "Regolamento"

L'articolo 32 è sostituito come segue:

Articolo 32

Navigazione e sosta

1. Le unità da diporto potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere/lasciare gli ormeggi destinati a tali unità (specchi acquei/strutture assentiti in concessione) ovvero dirette al Molo Margherita se trattasi di unità da diporto in transito.

2. Si considera “in transito” l’unità da diporto (anche se adibita ad uso commerciale) che risulta stabilmente ormeggiata presso altro porto non di questo Circondario Marittimo ovvero se dispone di abituale ormeggio in altro sorgitore diverso da quelli di questo Circondario Marittimo e che, per necessità connesse alla navigazione tra due porti (diversi dal porto di Monopoli e Polignano a Mare) abbia necessità di ormeggiare temporaneamente presso le strutture portuali del Porto di Monopoli.

3. Per l’ormeggio nelle strutture assentite in concessione in ambito portuale, è obbligatorio prendere preventivi contatti con i relativi concessionari per l’assegnazione dell’ormeggio nei tratti di banchina, presso le catenarie e presso i pontili galleggianti loro in concessione.

Articolo 6

Sostituzione articolo 33 del “Regolamento”

L’articolo 33 è sostituito come segue:

Articolo 33

Disciplina del Molo Margherita

1. Presso il Molo Margherita è consentito esclusivamente l’ormeggio di unità da diporto “in transito”, **nel massimo di n.03 (tre) ormeggi mensili non consecutivi**, con **almeno 24 ore di intervallo tra le soste**, tenendo in debita considerazione i dati batimetrici presenti sulla documentazione nautica, secondo le seguenti disposizioni:

- a) è necessario richiedere (via radio VHF ovvero telefonicamente) alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli l’autorizzazione ad ormeggiare;
- b) l’ormeggio è consentito per 24 (ventiquattro) ore prorogabili sino a 48 (quarantotto) ore previa autorizzazione ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima;
- c) i termini temporali descritti sono oggetto di valutazione di deroga esclusivamente a seguito di formale e motivata richiesta scritta (depositata prima dello scadere dei termini sopra indicati) - e solo a seguito di espresso provvedimento a insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima;
- d) le unità all’ormeggio non possono essere lasciate incustodite e il conduttore dovrà in ogni momento, su richiesta dell’Autorità Marittima, provvedere ad eseguire ogni manovra che si rendesse necessaria;
- e) ogni unità deve essere ormeggiata in modo da non recare danno alle unità vicine.
- f) entro 1 (una) ora dall’avvenuto ormeggio, i conduttori/proprietari/armatori delle unità da diporto “in transito” devono presentare a mano o anche via email/pec (in questo caso copia dei documenti di bordo e la patente nautica del Comandante dovranno essere obbligatoriamente allegati) all’Autorità Marittima il form in **allegato 06** debitamente compilato in tutte le parti senza eccezione alcuna – eventuali variazioni al contenuto dello stesso devono essere comunicate anche via radio e telefono alla Sala Operativa dell’Autorità Marittima.
- g) il tratto di banchina compreso tra la quarta e la sesta bitta (partendo dal fanale rosso) è prioritariamente destinato alle unità da diporto condotte da persone con disabilità o con a bordo persone disabili. Pertanto, qualora il predetto tratto di banchina sia libero, esso potrà essere liberamente utilizzato da qualsiasi unità da diporto le cui caratteristiche

strutturali lo permettano, ma dovrà essere lasciato libero nel caso in cui venga richiesto da unità condotte da disabili o con persone disabili a bordo.

h) dal 01 giugno al 30 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, il tratto di banchina compreso tra la prima e la terza bitta (partendo dal fanale rosso) è destinato alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri effettuate dalle unità da diporto ovvero dalle unità autorizzate all'effettuazione della pescaturismo (quando impiegate in tale attività) **per il tempo strettamente necessario ad effettuare le suddette operazioni d'imbarco e/o sbarco di passeggeri e comunque per un tempo non superiore a 20 minuti, previa comunicazione (di inizio/fine operazioni) all'Autorità Marittima** da effettuarsi via radio o telefono. Durante le ore diurne l'utilizzo di tale tratto di banchina è vietato all'ormeggio delle unità "in transito", salvo diversamente disposto dall'Autorità Marittima e/o dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per esigenze contingenti.

2. L'ormeggio presso banchine diverse dal Molo Margherita, ovvero presso lo stesso Molo per unità non in transito, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, sarà consentito unicamente previa autorizzazione dell'Autorità Marittima per motivi di forza maggiore o inderogabile necessità.

3. Le unità da diporto in transito, che per tipologia costruttiva richiedano di ormeggiare presso le banchine destinate funzionalmente alle operazioni commerciali, devono chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli. Le unità da diporto in transito autorizzate ad ormeggiare presso l'impianto portuale denominato "Molo di Tramontana" dovranno adeguarsi alle misure di security previste dal vigente Port Facility Security Plan.

Articolo 7

Sostituzione articolo 34 del "Regolamento"

L'articolo 34 è sostituito come segue:

Articolo 34

Disciplina dell'ormeggio temporaneo per le unità adibite ad uso commerciale/autorizzate alla pesca turismo

1. Le unità da diporto adibite ad uso commerciale (e noleggio occasionale) ovvero le unità autorizzate all'effettuazione della pesca turismo (quando impiegate in tale attività) possono ormeggiare temporaneamente presso il Molo Margherita ovvero presso la Banchina Solfatara e la banchina Punta del Tonno se l'ormeggio scelto è privo di unità da pesca nonché presso il pontile costituito da piattaforma in lega metallica nel versante sud di Cala Batteria per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'imbarco e/o lo sbarco di passeggeri e comunque per un tempo non superiore a 20 minuti previa autorizzazione dell'Autorità Marittima da richiedersi via radio o telefono.

Articolo 8

Sostituzione dell'Allegato 6 del "Regolamento"

L'allegato 6 è sostituito come segue:

ALLEGATO 6



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI

UNITA' ALL'ORMEGGIO PRESSO IL MOLO MARGHERITA

NOME DELL'UNITA' <i>Name of the ship</i>	
NUMERO D'ISCRIZIONE E PORTO <i>Registration number & port of registry</i>	
BANDIERA <i>flag</i>	
LFT E PESCAGGIO <i>Length and draft</i>	
UNITA' A VELA <i>Sailing boat</i>	SI/YES NO NUMERO ALBERI <i>N° of trees</i> _____ POTENZA MOTORE AUSILIARIO <i>Auxiliary motor power</i>
UNITA' A MOTORE <i>Vessel propelled by engine</i>	SI/YES NO POTENZA MOTORE <i>Engine power</i>
LICENZA DI NAVIGAZIONE (NUMERO E DATA) <i>Navigation license</i>	
CERTIFICATO DI SICUREZZA (ENTE CHE LO RILASCI A NUMERO, DATA E SCADENZA) <i>Safety certificate</i> (<i>issued by, number, date of issue and expiry</i>)	
ESTREMI POLIZZA ASSICURAZIONE R.C (ASSICURATORE, NUMERO E DATA DELLA POLIZZA, SCADENZA DELLA COPERTURA) <i>insurance contract</i> (<i>issued by, number of contract, issued date / expiry</i>)	
Commercial Yacht ☐ - Pleasure Yacht ☐	In possesso di bollino blu: Si ☐ - No ☐ <i>Blue Stamp</i> Yes No
PORTO BASE/PORTO ABITUALE RICOVERO O RIMESSAGGIO <i>Home port</i>	
CONDUTTORE (DATI ANAGRAFICI completi, NAZIONALITA', ESTREMI PATENTE NAUTICA, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO) <i>Master (name, nationality, id. n°, address, mobile number)</i>	
PROPRIETARIO (GENERALITA' complete) <i>shipowner (name, nationality, address)</i>	
ARMATORE (GENERALITA' complete) <i>company that manage the boat (name, address)</i>	
NUMERO DI PERSONE A BORDO <i>Number of people on board</i>	
DATA E ORA DI ARRIVO <i>Date and time of arrival</i>	
PORTO DI PROVENIENZA (DATA E ORA PARTENZA DA QUELLO SCALO) <i>Last port of call</i>	
DATA E ORA DI PARTENZA/PORTO DI DESTINAZIONE <i>Date and time of departure /Next port</i>	

Data _____

Signature/Firma _____

Articolo 9

(Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli – Variante 4”)

Il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli – Variante 3”, approvato e reso esecutivo con ordinanza nr. 08/2022 del 22.03.2022, **è modificato** come descritto dagli articoli precedenti.

Al fine di fornire all'utente un provvedimento coordinato ed aggiornato con le ultime modifiche soprarichiamate, si allega, alla presente ordinanza, il “**Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli – Variante 4**”, le cui disposizioni entrano in vigore dalle ore 00.01 del 22.06.2023

Articolo 10

Disposizioni finali

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e relativo Regolamento, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo online dell'Ufficio, consultabile alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale

<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx>

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 22 giugno 2023.

Monopoli, 20 giugno 2023

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Elisa GIANGRASSO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 07/03/2005 n. 82)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI

**REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA,
GLI ACCOSTI E LA PRECEDENZA NEGLI STESSI
DELLE NAVI NEL PORTO DI MONOPOLI**

Variante n.4



[illegible]



INDICE

<u>TITOLO I</u>	– DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
<u>TITOLO II</u>	– NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITA' NAVALI NELLA RADA E NEL PORTO DI MONOPOLI	
<u>CAPO I</u>	– Ancoraggio nella rada di Monopoli.....	pag. 7
<u>CAPO II</u>	– Navigazione, ormeggio e sosta delle navi e dei galleggianti nel Porto di Monopoli.....	pag. 10
<u>CAPO III</u>	– Navigazione, ormeggio e sosta delle unità da pesca nel Porto di Monopoli.....	pag. 17
<u>CAPO IV</u>	– Navigazione, ormeggio e sosta delle unità da diporto nel Porto di Monopoli.....	pag. 22

ELENCO DEGLI ALLEGATI

<u>ALLEGATO 1</u>	– PORTO DI MONOPOLI
<u>ALLEGATO 2</u>	– AREA DI AVVICINAMENTO AL PORTO
<u>ALLEGATO 3</u>	– AREA DI ANCORAGGIO DEL PORTO DI MONOPOLI
<u>ALLEGATO 4</u>	– BANCHINA COMMERCIALE
<u>ALLEGATO 5</u>	– BANCHINA PUNTA DEL TONNO E BANCHINA SOLFATARA – DETTAGLIO ASSETTO ORMEGGI PER UNITA' DA PESCA PROFESSIONALE
<u>ALLEGATO 6</u>	– FORMAT DI RICHIESTA ORMEGGIO IN TRANSITO AL MOLO MARGHERITA
<u>ALLEGATO 7</u>	– FORMAT RICHIESTA DI DISARMO
<u>ALLEGATO 8</u>	– REGISTRO CONTROLLO UNITA' IN DISARMO
<u>ALLEGATO 9</u>	– FORMAT DI RISCHIESTA ALAGGIO/VARO UNITA' NAVALI
<u>ALLEGATO 10</u>	– FORMAT RICHIESTA PORTO BASE



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo del Regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare:

- a) la navigazione delle navi e dei galleggianti, comprese le unità da pesca e da diporto, nell'ambito portuale di Monopoli così come definito nel successivo articolo 2;
- b) gli accosti nel suddetto ambito portuale nonché nelle aree di ancoraggio individuate nella rada antistante il porto di Monopoli;
- c) le precedenza negli accosti, nelle manovre e nella navigazione. La loro particolare disciplina è determinata dalle peculiari condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del porto, e non entra in contrasto con il principio stabilito dall'art. 62 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), al quale occorre sempre riferirsi in tutti i casi in cui si verifichi parità di situazione tra le specialità disciplinate nelle norme che seguono.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento tengono conto degli orientamenti normativi del Decreto Legislativo n. 203/2007 in materia di Port Security e delle discendenti pianificazioni valedoli per il Porto di Monopoli.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a) **Autorità Marittima:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli;
- b) **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – ADSP MAM:** è l'Ente che ha il compito di indirizzare, programmare, coordinare, promuovere e controllare le operazioni portuali. Svolge la manutenzione delle parti comuni, mantiene i fondali, sorveglia la fornitura dei servizi di interesse generale, amministra in via esclusiva le aree e i beni demaniali, pianifica lo sviluppo del territorio portuale. Con Decreto dell'allora Ministero dei Trasporti 19 novembre 2007 – “Ampliamento della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale (ora ADSP MAM) di Bari ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia” la circoscrizione portuale del porto di Monopoli è ricompresa nell'area di giurisdizione della predetta Autorità;
- c) **Porto di Monopoli:** area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali, costituita dallo specchio acqueo, racchiuso tra le dighe foranee, e dalle banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti fino al limite della congiungente tra il fanale rosso ed il fanale verde posti alle estremità delle ostruzioni portuali che ne identifica altresì lo specchio acqueo di manovra/navigazione delle unità navali, così come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (**allegato 1**);
- d) **Rada:** estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto di Monopoli avente raggio pari a 1 miglio nautiche con centro in corrispondenza del fanale di segnalamento verde del Molo di Tramontana con



l'esclusione delle aree vietate alla navigazione. La definizione geografica sopra riportata rileva ai fini dell'applicazione della disciplina dei servizi portuali, della polizia amministrativa e delle precedenza negli accosti. Si considerano arrivate nella rada del porto di Monopoli tutte le navi che danno fondo alle ancore nelle aree di ancoraggio di seguito determinate e rientranti nella rada del porto;

- e) **Area di avvicinamento al porto:** specchio acqueo interessato da particolari restrizioni allo scopo di garantire la sicurezza delle manovre di ingresso/uscita delle unità navali nel/dal Porto di Monopoli ovvero eventuali manovre evolutive esterne al bacino portuale secondo le indicazioni del Pilota del Porto così come individuato nell'articolo 17 del presente regolamento (vedasi **allegato n. 2**);
- f) **Area di ancoraggio:** zona di mare destinata all'ancoraggio delle navi individuata secondo quanto previsto dal Titolo II capo I del presente regolamento (vedasi **allegato n. 3**);
- g) **Navi e galleggianti:** le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola nave indica sia le navi sia i galleggianti come sopra definiti.
- h) **Unità da pesca:** le unità destinate alla pesca professionale ovvero munite di licenza di pesca;
- i) **Unità da diporto:** le unità come definite dal D.Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche – rientrano nella categoria in questione anche le unità da diporto adibite ad uso commerciale;
- j) **Unità navale:** categoria generica che comprende le unità di cui alle precedenti lettere f), g) e h).

Articolo 3

Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le unità navali che, per qualsiasi scopo, navigano, sostano od effettuano operazioni commerciali nel Porto di Monopoli, ovvero scalano lo stesso, interessandone la rada e l'area di avvicinamento al porto.

Articolo 4

(Tipologie di unità navali destinate ai moli e alle banchine portuali)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di competenza della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale relativamente alla destinazione d'uso delle infrastrutture portuali ricadenti nell'ambito del Porto di Monopoli, sono considerate valide le disposizioni emanate in precedenza quando non in contrasto con il presente Regolamento.

2. Premesso quanto stabilito nel punto 1 del presente articolo, nell'ambito del porto di Monopoli le infrastrutture portuali, così come identificate nell'**allegato 1** hanno, salvo eventuali deroghe concesse dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza della navigazione ed in relazione a particolari e contingenti esigenze connesse al traffico portuale, le seguenti destinazioni da considerarsi valide solo per le aree demaniali marittime non assentite in concessione:

- a) **Molo di Tramontana:** destinato, dalla radice alla testata, esclusivamente all'accosto di unità mercantili per l'espletamento di operazioni commerciali – nella presente categoria rientrano anche i cd. *commercial vessel/yacht* purché non riconducibili alla categoria del diporto/*pleasure yacht* fatta salva l'eventuale attivazione delle formalità richieste dalla vigente normativa in materia di *port & ship security* e limitatamente alle unità che per caratteristiche non possono ormeggiare al Molo Margherita;
- b) **Banchina Punta del Tonno, Banchina Solfatara, Banchina Cala Porto Vecchio:** tutte destinate a vario titolo all'ormeggio di unità da pesca, unità dei Servizi tecnico nautici e naviglio dello Stato secondo le disposizioni di dettaglio previste dal Titolo II – Capo III del presente regolamento.
- c) **Molo Margherita:** destinata all'ormeggio delle unità da diporto in transito dalla testata (fanale rosso) per tutto il tratto rettilineo di banchina secondo le disposizioni previste dal Titolo II capo IV del presente regolamento.

3. Al fine di consentire l'efficace impiego delle strutture portuali adibite all'ormeggio, ad esclusione del Molo di Tramontana sottoposto a specifiche misure di *security* ai sensi delle vigenti pianificazioni, è consentito l'ormeggio di qualsiasi unità navale anche in strutture portuali non destinate alla specifica tipologia di unità alle seguenti condizioni:

- a) previa autorizzazione da richiedere via radio (VHF Canale 16/12) all'Autorità Marittima;
- b) la struttura portuale non deve essere impegnata dalle unità navali cui è destinata e non ne sia previsto l'arrivo di unità ivi destinate nell'arco di 30 minuti;
- c) l'unità sia permanentemente presidiata da personale idoneo ad eseguire con immediatezza le manovre di disormeggio e cambio accosto.

Articolo 5

Sinistri, danni ed eventi di rilievo

1. L'unità navale che, in porto ovvero in rada, arrechi danno alle attrezzature, ad infrastrutture portuali o ad altre navi, ovvero che riporti avarie che la costringano a fermarsi o che ne limitino la pronta manovrabilità, o che registri a bordo qualsiasi evento di rilievo coinvolgente l'unità ovvero l'equipaggio anche se rientranti nei cd. quasi incidenti (*near misses*), deve darne immediato avviso, via radio VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) o attraverso altro sistema di comunicazione idoneo, alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima, rimanendo in costante contatto per attenersi a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dalla medesima Autorità.

2. Il verificarsi di incidenti e/o mancati incidenti (*near misses*) può costituire un elemento di valutazione per l'eventuale necessità di modificare/integrare le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 6

Deroghe

1. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere occasionalmente concesse, con provvedimento espresso dell'Autorità Marittima, previa richiesta scritta, adeguatamente motivata, da depositarsi entro 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di che trattasi. L'eventuale deroga è concessa in presenza di



accertate e particolari circostanze tecnico-operative o di altre situazioni valutate dall'Autorità Marittima, eventualmente di concerto con i servizi tecnico nautici, e comunque tali da non essere pregiudizievoli per l'assetto complessivo di sicurezza del Porto di Monopoli e delle opere portuali.

Articolo 7

Tutela delle infrastrutture e degli arredi portuali

1. In fase di ormeggio/disormeggio nonché in presenza di condizioni meteomarine avverse i comandanti, o chi ne fa le veci nel caso di unità all'ormeggio, sono tenuti ad adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino.

2. Nel caso di danni provocati ad opere portuali l'Autorità Marittima non rilascerà le spedizioni in favore all'unità coinvolta fino a quando il danno cagionato non verrà ripristinato ovvero non sarà effettuato un deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni, secondo le procedure previste dall'art. 75 del Codice della Navigazione.

Articolo 8

Comunicazioni

1. Tutte le navi hanno l'obbligo di comunicare, in lingua italiana o in lingua inglese, via radio VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) con la Sala Operativa dell'Autorità Marittima secondo la seguente casistica:

a) Navi in arrivo:

- l'ora e le coordinate del punto di fonda all'interno dell'area di ancoraggio;
- l'ora di ormeggio in banchina e la denominazione della stessa;

b) Navi in partenza:

- l'ora di disormeggio dalla banchina;
- l'ora del passaggio al traverso dell'imboccatura portuale e la destinazione;

c) Navi in movimento per spostamento lungo la banchina o per cambio accosto:

- l'ora di disormeggio/inizio delle operazioni di spostamento;
- l'ora di ormeggio/fine operazioni di spostamento.

2. Dalle ore 20.00 alle ore 08.00 le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate, anche per il tramite dell'agenzia marittima raccomandataria, contattando telefonicamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli.

Articolo 9

Servizi tecnico nautici

1. Il Porto di Monopoli dispone dei seguenti servizi tecnico nautici:

- Pilota del Porto;
- Ormeggiatori del Porto

2. La disciplina del servizio reso ed il relativo regime tariffario sono previsti dai rispettivi provvedimenti emanati dalla Capitaneria di Porto di Bari.



3. Nei casi in cui sia obbligatorio l'utilizzo dei predetti servizi, ovvero nei casi in cui il Comandante/armatore dell'unità ne reputi necessario l'ausilio, l'agente marittimo raccomandatario ovvero il Comandante del naviglio di bandiere deve richiedere l'espletamento del servizio all'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli secondo gli orari stimati (ETA ed ETD) garantendo, per motivi organizzativi a carattere operativo dei predetti servizi portuali, un preavviso di almeno 75 (settantacinque) minuti rispetto all'inizio della prestazione del servizio oggetto della richiesta.

Articolo 10

Prescrizioni di sicurezza a carattere generale

1. Nell'ambito del porto di Monopoli vigono le seguenti prescrizioni a carattere generale:

a) è vietato il posizionamento di corpi morti senza la preventiva autorizzazione, ai soli fini di sicurezza della navigazione, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli;

b) ogni attività che non sia direttamente connessa al traffico marittimo è vietata. Rientrano nel divieto in parola l'effettuazione di bagni/tuffi e della balneazione, gare o esercitazioni veliche o a remi fatte salve le attività disciplinate con appositi provvedimenti di sicurezza;

c) è vietata, se non preventivamente autorizzata dalle Autorità competenti, altresì l'effettuazione di ogni altro tipo di attività non direttamente connessa al traffico marittimo e portuale. Quali a mero titolo **esemplificativo e non esaustivo**: commercio ambulante, servizi video/fotografici professionali, riprese con APR (noti come droni), manifestazioni ed eventi in genere, effettuare lavaggi con prodotti detergenti, riparazioni e lavori vari, etc.

Articolo 11

Unità navali in disarmo

1. Tutti gli armatori di unità iscritte nelle matricole, nei registri navi minori e galleggianti e nei registri delle navi da diporto che intendono disarmare dette unità nell'ambito del Circondario Marittimo di Monopoli, devono presentare apposita istanza in bollo al Comandante del porto, utilizzando il format in allegato 7.

2. Il disarmo presso le infrastrutture portuali pubbliche e/o specchio acqueo del porto di Monopoli è consentito, previa autorizzazione di questa Autorità Marittima, esclusivamente alle unità da pesca professionale che fanno abitualmente base logistica nei porti del Circondario Marittimo di Monopoli ed a tutte le unità da pesca professionale iscritte nei registri navi minori & galleggianti tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 2) l'Autorità Marittima si riserva di valutare, principalmente, gli aspetti operativi e di sicurezza portuale, valutazione discrezionale vincolante per il rilascio della predetta autorizzazione.

4. L'armatore delle unità in disarmo presso le infrastrutture portuali pubbliche del porto di Monopoli, deve:

a) garantire un servizio di guardiania a bordo dell'unità, a mezzo di marittimi idonei, tale da verificare giornalmente lo stato degli ormeggi, degli apparati antincendio e di esaurimento nonché ispezionare tutti i locali interni, incluso la sala macchine, al fine di accertare eventuali situazioni anomale;



- b) Istituire un registro utilizzando il format in allegato 8), nel quale riportare in dettaglio tutti gli accertamenti eseguiti ai sensi del suddetto punto a). Tale registro, prima del suo impiego dovrà essere numerato e vidimato in ogni sua pagina a cura dell'Autorità Marittima.
- c) fornire all'Autorità Marittima un proprio recapito telefonico, quello dell'addetto al servizio di guardiania nonché di coloro che dovranno essere reperibili in caso di emergenza;
- d) disporre affinché l'unità possa essere sempre pronta a muovere in ogni momento a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, anche solo per cambio posto d'ormeggio o per tiro a secco, a valutazione discrezionale e vincolante da parte dell'Autorità Marittima. A tal proposito si precisa che, qualora l'unità in disarmo non fosse pronta a muovere nel tempo assegnato, si provvederà a rimuoverla d'ufficio, anche alandola se del caso, con conseguente addebito di qualsiasi onere connesso a carico dell'armatore senza che tale provvedimento possa dar luogo a richiesta di risarcimento, di rimborso o ad altre azioni nei confronti dell'Amministrazione Marittima che s'intende, in ogni caso, pienamente manlevata da qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio dell'Autorizzazione medesima.
- e) disporre affinché l'unità sia sottoposta alla manutenzione necessaria per il mantenimento di uno standard di efficienza minimo tale da garantirne la galleggiabilità e prevenire eventuali sversamenti in mare dagli impianti di bordo.

Articolo 12

Formalità per i cantieri navali in caso di alaggio/varo di unità navale

1. Il proprietario/armatore/comandante che intende effettuare operazioni di alaggio/varo della propria unità presso un cantiere navale ubicato nel porto di Monopoli ovvero insistente nell'ambito del Circondario Marittimo di Monopoli, deve presentare apposita comunicazione a questa Autorità Marittima utilizzando il format in allegato 9) e, laddove previsto, procedere all'espletamento delle formalità di arrivo/partenza ai sensi della vigente normativa.
2. La suddetta comunicazione deve essere consegnata in orario di apertura al pubblico e prima dell'inizio delle operazioni di alaggio/varo richieste.
3. Non sono consentite le operazioni di varo a qualsiasi unità navale (diporto, traffico, da pesca ecc.) che risulti priva della certificazione di sicurezza in corso di validità ovvero non armate secondo le prescritte tabelle minime di armamento.
4. Le operazioni di alaggio/varo di ogni unità navale all'interno dell'ambito portuale devono comunque osservare le prescrizioni previste dall'ordinanza n. 11/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
5. Gli scali di alaggio/varo e invasi presenti all'interno del Circondario Marittimo di Monopoli sono esclusivamente destinati alle operazioni di alaggio e varo. Al fine di garantire il pronto utilizzo dei suddetti scali d'alaggio/varo e invasi per eventuali unità in emergenza (a rischio affondamento), all'interno degli stessi non è consentita l'esecuzione di alcun lavoro alle unità navali né la sosta di unità in transito. La sosta temporanea, in attesa delle operazioni di alaggio/varo, non oltre le 48 ore, potrà essere autorizzata da questa Autorità Marittima a seguito di richiesta, anche verbale, formulata dal titolare del cantiere navale.



TITOLO II

NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITA' NAVALI NELLA RADA E NEL PORTO DI MONOPOLI

CAPO I

ANCORAGGIO NELLA RADA DI MONOPOLI

Articolo 13

(Area di ancoraggio del Porto di Monopoli – individuazione dei punti di fonda)

1. Sono destinate all'ancoraggio delle navi dirette/provenienti dal Porto di Monopoli ovvero in transito nella rada dello stesso le aree di ancoraggio aventi raggio pari a 0,4 NM con centro nei punti di coordinate geografiche (*datum WGS 84*):

Punto di fonda	Latitudine	Longitudine
No. 1	40° 58,4' N	017° 18,5' E
No. 2	40° 56,9' N	017° 20,4' E

2. E' fatto divieto a qualsiasi nave di dare fondo all'ancora in aree diverse da quelle individuate nel presente articolo.

Articolo 14

Accesso all'area di ancoraggio del Porto di Monopoli

1. Le navi e i galleggianti che intendano utilizzare l'area di ancoraggio del porto di Monopoli devono ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, a mezzo VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz), e rispettare le disposizioni contenute nel presente capo.

2. Le navi e i galleggianti in attesa di ormeggiare all'interno del porto di Monopoli, hanno l'obbligo di ancorarsi all'interno dell'area di ancoraggio del porto di Monopoli così come definita dal precedente articolo 12 lettera.

3. Per le citate unità, all'atto dell'arrivo in rada, è obbligatorio comunicare su canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz) i seguenti dati:

- a) nome della nave e nominativo internazionale;
- b) ora di ancoraggio e tempo previsto per l'ingresso in porto;
- c) posizione del punto di fonda e sua individuazione;
- d) eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

4. Le navi e i galleggianti che intendano utilizzare, quale punto di sosta temporanea, l'area di ancoraggio del Porto di Monopoli, senza prevedere alcun accosto nel medesimo porto, sono tenute a comunicare a mezzo VHF, con chiamata sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz), alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, con almeno 30 minuti di anticipo, i seguenti dati:

- a) nome della nave e nominativo internazionale;
- b) bandiera, numero e porto d'iscrizione;



- c) porto di provenienza e porto di destinazione;
- d) tipo e quantità del carico a bordo (se vuota dovrà essere comunicato l'ultimo carico trasportato);
- e) ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- f) posizione del punto di fonda e sua individuazione;
- g) numero delle persone a bordo, suddivise per equipaggio e passeggeri;
- h) motivo dell'ancoraggio;
- i) eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

5. Le navi ed i galleggianti che intendono lasciare l'area di ancoraggio devono comunicare all'Autorità Marittima le seguenti notizie:

- a) nome della nave e nominativo internazionale;
- b) ora di partenza;
- c) porto di destinazione ed E.T.A. (tempo stimato di arrivo).

Articolo 15

Disposizioni relative alla sosta nell'area di ancoraggio

1. Le navi ed i galleggianti alla fonda devono garantire la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) mantenere per tutto il periodo l'assetto di navigazione;
- b) mantenere un efficace servizio di guardia da rafforzare in caso di avverse condizioni meteo-marine;
- c) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- d) mostrare fanali e segnali prescritti dalla Colreg '72, integrati nel caso di navi cisterna o che trasportino merci pericolose, dalla bandiera rossa "Bravo" del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile per 360° ;
- e) emettere, in caso di limitata visibilità e nebbia, i segnali acustici previsti dalla Colreg '72;
- f) mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz);
- g) verificare periodicamente le coordinate del punto di fonda aumentandone il controllo in caso di condizioni meteomarine avverse e comunicare all'Autorità Marittima ogni eventuale variazione.

2. I galleggianti e le unità non autopropulse devono essere assistiti continuamente da uno o più rimorchiatori di adeguata potenza che devono permanere nelle immediate vicinanze. Pari obbligo è imposto a tutte le navi qualora abbiano, per qualsiasi motivo, l'organo propulsore e/o mezzo di governo inutilizzabile o inefficiente.

3. Non sono consentiti, salvo espresso nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, lavori di manutenzione a bordo delle unità navali in sosta nel punto di ancoraggio. Potranno essere consentiti, in caso di urgenza e necessità, solo piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza delle navi, o da non comportare rischi di inquinamento.

Articolo 16

(Divieti)

1. È fatto divieto di ancoraggio alle navi che trasportano merci pericolose a meno che non abbiano previsione di effettuare operazioni commerciali nel porto di Monopoli.



2. Nell'area di ancoraggio del porto di Monopoli è vietato:

- a) il transito delle unità da diporto;
- b) l'esercizio della pesca e qualsiasi attività inerente l'uso del mare non riconducibile alle manovre di ancoraggio nella rada;
- c) avvicinarsi a meno di 0,3 miglia alle navi in manovra o alla fonda.

3. Fatta salva l'espletamento delle operazioni nautiche necessarie all'utilizzo dell'area di ancoraggio come descritte nel presente capo, qualsiasi operazione svolta nell'ambito della Rada del Porto di Monopoli deve essere autorizzata dall'Autorità Marittima. Parimenti, nel bacino portuale, deve essere autorizzata qualsiasi attività mediante l'utilizzo di navi e galleggianti che esuli dall'espletamento di operazioni portuali con unità navale ormeggiata.

4. Sono esclusi dai divieti di cui al presente articolo le unità militari e delle forze di polizia, i mezzi dei servizi tecnico-nautici nonché quelli destinati a particolari attività espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima.



CAPO II

NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI MONOPOLI

Articolo 17

Navigazione da/per le banchine ed ai moli del Porto di Monopoli – area di avvicinamento

1. La navigazione e la manovra all'interno del bacino del Porto di Monopoli e nella relativa area di avvicinamento al porto è soggetta alle prescrizioni di fondale previste nella carta nautica del Porto di Monopoli (Carta nautica n. 196 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana).

2. E' permanentemente interdetto a qualunque tipo di pesca (anche mediante il posizionamento di reti da posta) ed alla sosta di qualsiasi unità navale ovvero all'effettuazione di qualsiasi attività inerente l'uso del mare non rientrante nel mero transito (navigazione) lo specchio acqueo interessato dalle manovre di avvicinamento/allontanamento al/dal porto di Monopoli (area di avvicinamento al porto) iscritto nello specchio acqueo costituito dai seguenti lati:

Lato A	Congiungente tra il fanale rosso ed il fanale verde posti alle estremità delle ostruzioni portuali
Lato B	rilevamento del fanale rosso pari a 310°
Lato C	rilevamento del fanale verde pari a 180° distanza 0,6 NN
Lato D	arco di circonferenza tracciato in senso orario avente centro corrispondente al fanale verde e raggio 0,6 NM sino all'intersezione con il lato B
Lato E	Congiungente tra il Bastione di Santa Maria (coordinate geografiche: Latitudine 40°57'12,89" N – Longitudine 17°18'22,14" E) ed il fanale rosso delle ostruzioni portuali (Testata Molo di Tramontana).

3. Le unità da pesca e da diporto hanno l'obbligo di lasciare libera la rotta alle unità addette ai servizi portuali (pilota ed ormeggiatori) quando queste siano impegnate nella manovra di assistenza alle navi dirette/provenienti dalle banchine del porto.

4. E' altresì obbligatorio per le unità navali in navigazione assumere un assetto di navigazione tale da mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 metri dalle unità mercantili impegnate nello svolgimento delle manovre di ormeggio/disormeggio nonché in navigazione nell'area di avvicinamento.

5. Ogni unità navale in transito, in entrata o in uscita dal bacino portuale deve procedere alla minima velocità di governo, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo, tale da non causare onde di riflesso che possano cagionare danni alle altre unità presenti in porto.

6. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle sole unità navali dirette a punti di ancoraggio, accosti ovvero cantieri navali racchiusi all'interno del porto di Monopoli e nella scrupolosa osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.



7. E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo portuale a qualsiasi unità se non per potenziare, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, l'ormeggio alle banchine ovvero ai pontili esistenti previa comunicazione via radio alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli – sono esonerate dal divieto le unità mercantili che, per l'esecuzione delle manovre di ormeggio al Molo di Tramontana necessitano di dar fondo alle ancore su indicazione del Pilota del Porto che avrà cura di assicurare il necessario scambio di informazioni nell'ambito della corporazione al fine di prevenire eventuali criticità nello svolgimento di manovre di altre navi.

Articolo 18

Banchina operativa - Molo di Tramontana

1. Il Molo di Tramontana, ai fini dell'organizzazione operativa degli accosti e di garantire l'interscambio delle informazioni tra i servizi portuali e le Agenzie marittime raccomandatarie, è diviso come di seguito descritto dalla radice (lato ingressi veicolari del porto) alla testata (lato imboccatura portuale):

- a. Un tratto lineare di banchina di lunghezza pari a 30 metri sino all'angolo di banchina con il primo dente dove insiste una rampa per navi ro-ro – denominato **"T5"** – vedasi allegato n. 4
- b. Una rampa per navi ro-ro - denominata **"DENTE 2"** vedasi allegato n. 4;
- c. Un tratto lineare di banchina di lunghezza pari a 110 metri dalla radice di banchina sino all'angolo di banchina con il secondo dente dove insiste una rampa per navi ro-ro – denominato **"T4"** vedasi allegato n. 4;
- d. Una rampa per navi ro-ro - denominata **"DENTE 1"** vedasi allegato n. 4;
- e. un tratto lineare di banchina pari a 330 metri con dati batimetrici variabili in ordine crescente dalla radice sino alla testata suddivisa, esclusivamente ai fini operativi di organizzazione degli accosti (vedasi allegato n. 4), come segue:
 - i. **"T1"** – tratto di banchina lineare dalla testata alla bitta n. 04;
 - ii. **"T2"** – tratto di banchina lineare dalla bitta n. 04 fino alla bitta n. 07;
 - iii. **"T3"** – tratto di banchina lineare dalla bitta n. 07 alla n. 10 (DENTE 1).

2. Ai fini della sicurezza della navigazione e portuale è consentita la pianificazione degli accosti di navi aventi le seguenti caratteristiche di pescaggio determinate in base al livello medio del mare in relazione alle suddivisioni operative descritte nel soprarichiamato punto 1:

- a. **"T1"** e **"T2"** - navi con pescaggio massimo 7.20 m;
- b. **"T3"** - navi con pescaggio massimo 5.30 m, fatto salvo il parziale utilizzo dello stesso con navi aventi pescaggio maggiore tenendo in considerazione il dato batimetrico presente e su indicazione operativa del Pilota;
- c. **"T4"** - navi con pescaggio massimo 5.20 m;
- d. **"T5"** – navi con pescaggio massimo 5.00 m;
- e. **"DENTE 1"** e **"DENTE 2"** – riservate all'utilizzo di navi dotate di rampa per imbarco/sbarco rotabili.

Articolo 19

Richiesta di accosto – Comunicazione di Partenza/cambio Accosto

1. Tutte le navi potranno fare ingresso e navigare all'interno del porto di Monopoli unicamente al fine di raggiungere, lasciare o cambiare gli accosti. L'ingresso di navi è consentito esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteorologiche ritenute idonee, dal Pilota del Porto, per consentire l'esecuzione in sicurezza delle manovre di



ormeggio/disormeggio - l'eventuale sussistenza di condizioni meteomarine ed operative (ad es. in ragione della lunghezza della nave ed alla presenza/efficienza dei sistemi di ausilio alla manovra di bordo) che non consentano l'ingresso/uscita in sicurezza della nave devono essere comunicate tempestivamente dal Pilota del Porto all'Autorità Marittima.

2. Le navi non pianificate ai fini delle operazioni portuali, così come definite dalla Legge n. 84/1994, devono rimanere in attesa nell'area di ancoraggio.

3. È parimenti vietato, senza preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima, l'ingresso in porto a navi destinate al disarmo o, altresì, destinate ad effettuare lavori presso le strutture portuali adibite all'ormeggio.

4. In ogni caso l'ingresso, l'uscita e il cambio degli accosti di ogni nave destinata al Molo di Tramontana deve essere pianificato all'interno del "piano ormeggi" suscettibile di modifica/revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse e/o di sicurezza marittima e portuale.

5. Tutte le navi in navigazione ed ormeggiate nel porto di Monopoli devono fare ascolto radio continuativo sui canali VHF/FM canale 16 e canale 12.

6. **Tutte le procedure amministrative relative agli adempimenti di arrivo, sosta e partenza delle navi per/dal porto di Monopoli**, assoggettate alle formalità di cui all'articolo 179 e ss. C.N. ed al D.M. 27 aprile 2017, **devono essere espletate esclusivamente tramite il sistema NMSW – PMIS** (*National Maritime Single Window – Port Management Information System*), disciplinato da questa Autorità Marittima con separata Ordinanza.

7. La richiesta della sosta dovrà essere formalizzata tramite il sistema NMSW-PMIS di massima con almeno 24 ore di anticipo sull'orario di previsto arrivo (ETA). Qualora la durata del viaggio prevista sia inferiore a 24 ore, la creazione della sosta dovrà avvenire prima che la nave lasci il porto di provenienza ovvero nel momento in cui riceve gli ordini armatoriali con destinazione Porto di Monopoli.

8. **Ogni variazione di orario, relativo all'arrivo o alla partenza, dovrà essere immediatamente comunicata all'Autorità Marittima** in forma verbale (via radio/via telefonica). Le variazioni di orario superiori alle 2 (due) ore - in anticipo ovvero posticipo - rispetto all'orario previsto devono pervenire per iscritto all'Autorità Marittima. In ogni caso la nave che ha ultimato le operazioni portuali è tenuta a lasciare l'ormeggio nel minor tempo possibile, salvo eventuale nulla osta da parte dell'Autorità Marittima alla permanenza in banchina a seguito del quale l'Agenzia Marittima Raccomandataria dovrà prontamente informare (a mezzo email/telefono) l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Analogamente, la nave all'ormeggio che non effettua operazioni portuali per qualunque motivo, dovrà lasciare l'ormeggio nel minor tempo possibile, salvo diverso avviso della Autorità Marittima.

9. Alle ore 12.00 di ogni giorno la situazione degli ormeggi, movimenti e partenze diviene definitiva mediante la redazione di un apposito "piano ormeggi" che sarà notificato via email ai servizi portuali ed alle Agenzie raccomandatarie marittime e che avrà validità dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del giorno successivo ovvero per ulteriore periodo a discrezione dell'Autorità Marittima.

10. Il personale dei servizi portuali di turno hanno l'obbligo di visionare il "piano ormeggi" e rappresentare tempestivamente e prima dell'inizio del servizio ogni eventuale criticità sotto il profilo della sicurezza della navigazione, della manovra e portuale laddove dovessero ritenere che la manovra di una o più navi destinate al Molo di Tramontana, per caratteristiche, dotazione/efficienza di bordo dei sistemi di manovra ed ausilio alla stessa o per condizioni meteomarine avverse non sia in sicurezza.



11. Le navi che scalano il Molo di Tramontana devono ormeggiare di fianco. L'ormeggio di punta (andana) è vietato.

12. L'eventuale necessità di cambio accosto potrà essere richiesta per iscritto dall'armatore o dall'agente marittimo raccomandatario delle navi e/o galleggianti ormeggiate nel porto di Monopoli all'Autorità Marittima, specificandone le motivazioni.

13. Le navi ormeggiate lungo le banchine del Porto di Monopoli, considerate inopere secondo quanto previsto dall'articolo 26 dell'ordinanza n. 05/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, su richiesta di altri operatori portuali interessati all'accosto, devono liberare l'ormeggio a favore di questi ultimi. Dette unità raggiungeranno l'area di ancoraggio del Porto acquisendo comunque la priorità per il successivo ingresso in porto.

Articolo 20

Assegnazione dell'accosto

1. Per l'assegnazione degli accosti, l'Autorità Marittima osserva l'ordine di arrivo delle navi. Si considera arrivata la nave che giunge entro l'area di ancoraggio del Porto di Monopoli comunicando l'orario di arrivo via radio alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli.

2. L'assegnazione degli accosti è subordinata alla disponibilità degli ormeggi al Molo di Tramontana, al pescaggio ed alla lunghezza della nave ed alle operazioni commerciali che deve svolgere ed all'operatività delle dotazioni dell'impresa portuale che ne curerà la movimentazione del carico tenendo altresì in considerazione ogni eventuale limitazione operativa legata alle condizioni meteomarine così come comunicate dal Pilota del Porto.

3. Alle navi passeggeri ed alle navi che trasportano merci pericolose (classificate come tali dalle vigenti disposizioni internazionali e nazionali in materia di trasporto marittimo) è riconosciuta sempre la precedenza nell'accosto, indipendentemente dall'ordine di arrivo.

4. L'Autorità Marittima si riserva di modificare il summenzionato ordine di precedenza per esigenze legate alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia dell'ambiente marino nonché in relazione ad esigenze di natura tecnico-operativa conseguenti all'ormeggio di naviglio militare.

5. L'accosto assegnato, se non diversamente dichiarato in forma scritta dal Comandante della Nave ovvero dal Raccomandatario Marittimo, è da considerarsi accettato e ritenuto idoneo all'ormeggio dell'unità.

6. Parimenti, se l'accosto assegnato non dovesse soddisfare le esigenze operative legate all'esecuzione delle operazioni portuali, il Comandante della nave ovvero il Raccomandatario Marittimo possono depositare dichiarazione scritta di rinuncia all'Autorità Marittima ovvero motivata istanza di cambio accosto.

Articolo 21

Obblighi durante la navigazione nel porto

1. Durante la navigazione nell'ambito portuale le navi dovranno:

- a) tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza;
- b) procedere ad una velocità di sicurezza come definita dall'articolo 16;



- c) adottare tutte le misure previste dalla Colreg '72 con particolare riferimento all'utilizzo dei fanali di navigazione e dei prescritti segnali acustici;
- d) in caso di nebbia, segnalare la propria presenza con i previsti segnali acustici;
- e) mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 e 12 VHF/FM;
- f) mantenere un assetto di navigazione tale da garantire la piena operatività degli organi di governo dell'unità durante tutte le manovre di avvicinamento/ormeggio/disormeggio ed allontanamento dal porto (ad esempio condizioni di zavorra idonee).

Articolo 22

Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto, tutte le navi devono:

- a) ormeggiare di fianco in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre navi anche con riferimento ad eventuali ancore filate in mare;
- b) effettuare l'ormeggio a regola marinaresca (con cavi idonei, sufficientemente elastici ed in numero sufficiente) allo scopo di non creare pericoli o danni derivanti dai movimenti subiti a causa del normale transito di navi negli specchi acquei prospicienti l'accosto effettuando, altresì, un periodico controllo relativo alla tesatura degli stessi durante lo svolgimento delle operazioni portuali;
- c) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per fronteggiare eventuali emergenze, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
- d) appennellare i cavi di rimorchio poppa-prora per eventuali manovre di emergenza;
- e) garantire la permanenza a bordo di personale idoneo all'effettuazione di eventuali manovre di disormeggio in urgenza e successiva navigazione in caso di emergenza;
- f) tenere le ancore in cubia o in posizione tale da non creare pericoli o danni.;
- g) evitare che vi siano ponteggi, passarelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio.
- h) mantenere l'ascolto radio continuo sui canali VHF 16 e 12;
- i) apporre apposita segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio e le attrezzature di bordo occupino la banchina in modo tale da costituire pericolo per i veicoli o le persone in transito;
- j) tenere le imbarcazioni, scale, pennoni, picchi/bighi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sulla banchina;
- k) ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di Security, avendo cura, in particolare, di disporre un servizio di guardia sullo scalandrone finalizzato alla vigilanza degli ingressi a bordo;
- l) attivare punti luce addizionali nel lato prospiciente la banchina ed illuminare sufficientemente la zona dello scalandrone;
- m) è fatto divieto a chiunque di imbarcare/sbarcare da navi cui non sia stata concessa la Libera Pratica Sanitaria (LPS), anche se già attraccate in banchina né potranno essere iniziate le operazioni commerciali. E' esonerato dall'applicazione del presente punto il personale del Ministero della Salute ed i Piloti del Porto di Monopoli;
- n) tenere disattivati i radar di bordo;



- o) mantenere sempre in funzione il sistema di identificazione automatica – A.I.S. – *Automatic Identification System* (articolo 6 comma 3 del D. Lgs. n. 196/2005 - per le unità che hanno l'obbligo di detto dispositivo). Sarà cura del Comandante dell'unità notificare in forma scritta all'Autorità Marittima eventuali malfunzionamenti ovvero disattivazioni del dispositivo in parola.
2. Le navi all'ormeggio non possono eseguire operazioni di tonnage (*shifting*) lungo la banchina senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
3. L'Autorità Marittima, per ragioni di sicurezza portuale e marittima, può ordinare i rinforzi degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle strutture portuali.

Articolo 23

Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto

1. A bordo delle navi in sosta nel porto di Monopoli devono essere presenti le seguenti aliquote minime d'equipaggio, atte a garantire che la nave sia sempre pronta a muovere, nonché a mantenere sempre in efficienza gli impianti ed i servizi di bordo per far fronte a particolari esigenze, in particolar modo in caso di incendio:

- n. 2 ufficiali di coperta, di cui uno ritenuto idoneo dal Comandante della nave a dirigere la manovra e le operazioni commerciali in corso; per le navi di stazza lorda non superiori a 500 GT è sufficiente un solo ufficiale di coperta, ovvero il nostromo se la tabella non prevede altri ufficiali oltre il Comandante, purché ritenuto idoneo da quest'ultimo a dirigere la manovra e le operazioni commerciali in corso.
- n. 1 ufficiale di macchina in possesso di abilitazioni alla conduzione dell'apparato motore installato sulla nave.
- il 50% del personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo.

2. Le navi dotate di squadra di Vigili del Fuoco hanno l'obbligo di mantenere un terzo dei componenti della squadra a bordo e pronti per ogni evenienza – parimenti le altre navi devono garantire la presenza costante a bordo di personale con incarichi antincendio così come previsti dal ruolo d'appello dell'unità.

Articolo 24

Navi in disarmo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 dell'ordinanza n. 05/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, presso le banchine operative del Porto di Monopoli è vietata la sosta delle navi in disarmo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima. In tali casi, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di custodia e/o guardiania, con le modalità stabilite caso per caso dall'Autorità Marittima.

Articolo 25

Lavori a bordo di navi in sosta nel porto

1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate presso le banchine operative, salvo le piccole manutenzioni che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni

commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo, con le merci depositate in banchina, ed, in generale, con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale. Dette piccole manutenzioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 272/99, D.Lgs. 81/08 e ad ogni altra eventuale norma di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I lavori ad unità che comportino l'utilizzo di qualunque tipo di mezzo in banchina (gru carrelli ecc.), dovranno essere autorizzati dall'Autorità Marittima.

3. È vietata la pitturazione delle murate esterne della nave fatta salva espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima previo utilizzo di pittura non inquinante per l'ambiente marino (cd. *marine pollutant*).

4. Tali divieti potranno essere derogati a giudizio dell'Autorità Marittima solo in caso di comprovata necessità.

Articolo 26

Norme per la prevenzione degli incendi

1. È vietato l'uso di fonti termiche a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Monopoli, salva preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima da rilasciarsi secondo le norme contenute nella vigente ordinanza di sicurezza in materia di lavori con l'uso di fonti termiche.

2. In caso di incendio il Comandante dell'unità, o il personale presente a bordo, dovrà avvisare immediatamente la sala operativa dell'Autorità Marittima, mettendo in atto ogni possibile intervento utile a limitare o domare l'incendio.

3. Entro l'ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali e su tutte le unità ormeggiate nel porto di Monopoli è vietato accendere qualsivoglia fuoco, utilizzare fiamme libere ovvero attivare qualsiasi altra fonte di ignizione senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.



CAPO III
NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITA' DA PESCA NEL PORTO DI
MONOPOLI ED AREE RISERVATE ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DELLO STATO E
DEI SERVIZI TECNICO NAUTICI

Articolo 27

Individuazione degli ormeggi in relazione alle infrastrutture destinate alla pesca al naviglio dello Stato e dei Servizi tecnico nautici

Le strutture portuali del Porto di Monopoli utilizzabili per il naviglio da pesca, dalle unità dello Stato e dei servizi tecnico nautici, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di competenza della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale relativamente alla destinazione d'uso delle infrastrutture portuali ricadenti nell'ambito del Porto di Monopoli, sono disciplinate come di seguito descritto (vedasi allegato n. 05 da considerarsi indicativo degli spazi in relazione alle lunghezze di banchina rispetto alla collocazione delle bitte di ormeggio).

a) Testata Banchina Punta del Tonno:

Riservata alle operazioni di rifornimento eseguite dal limitrofo distributore fisso di carburanti qualora non interessata dalle operazioni di sbarco del pescato/imbarco esche.

b) Banchina Punta del Tonno (lato cala Batteria):

Riservata all'ormeggio di unità da pesca con prua rivolta verso l'imboccatura portuale come di seguito descritto:

- 1) dalla bitta n. 1 alla bitta n. 2 quale area interessata dalle operazioni di rifornimento eseguite dal limitrofo distributore fisso di carburanti, qualora non interessata dalle operazioni di sbarco del pescato/imbarco esche. Dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì di ciascuna settimana è possibile ormeggiare in via continuativa con vincolo di rimuovere l'unità con 30 minuti di preavviso laddove dovessero essere necessarie operazioni di rifornimento non programmate. Lo spazio di banchina utile per l'ormeggio può essere utilizzato indistintamente da unità abilitate alla pesca a "strascico" e "palangaro".
- 2) dalla bitta n. 2 alla bitta n. 3 riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 3 unità) di pescherecci del tipo "strascico".
- 3) dalla bitta n. 3 alla bitta n. 4 riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 2 unità con lunghezza nazionale f.t. ≤ 15 metri) - e comunque ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima per garantire la prontezza della motovedetta SAR e le relative operazioni di ormeggio/disormeggio in sicurezza - di pescherecci del tipo "strascico". Tale spazio di banchina deve essere liberato entro 30 minuti su semplice richiesta dell'Autorità Marittima. A tal fine, le unità che vi ormeggiano devono comunicare almeno 2 recapiti di pronta reperibilità per garantire l'effettuazione delle manovre finalizzate a lasciare l'ormeggio con urgenza e comunque entro 30 minuti dalla chiamata poiché destinata all'ormeggio del "naviglio militare dello Stato".

**c) Banchina Punta del Tonno (lato cala Fontanelle):**

La parte di banchina libera, non interessata dalle operazioni di rifornimento eseguite dal limitrofo distributore fisso di carburanti (come rappresentato nell'allegato 5), è utilizzabile di massima e fatte salve eventuali diverse destinazioni d'uso a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, per l'ormeggio di poppa/prua con corpi morti di unità da pesca professionale di piccole dimensioni in relazione al pescaggio ed all'ingombro che non deve arrecare intralcio o diminuzione dei livelli di sicurezza nello svolgimento delle manovre di qualsiasi unità navale diretta/proveniente in zona.

d) Banchina Solfatara Batteria (lato Cala Batteria):

Riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 3 barche) e con prua rivolta verso l'imboccatura portuale di unità da pesca con sistema da pesca a "Strascico".

Dalla bitta n. 1 alla bitta n. 2 è riservata all'ormeggio delle unità da pesca come sopra descritte ma solo se aventi lunghezza nazionale f.t. ≥ 18 metri.

e) Banchina Solfatara Centro (cd. n. 1):

Riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 3 barche) e con prua rivolta verso i quadranti nord, di unità da pesca con sistema "Palangaro".

Dalla bitta n. 1 alla bitta n. 2 è riservata all'ormeggio delle unità da pesca come sopra descritte ma solo se aventi lunghezza nazionale f.t. ≥ 18 metri

f) Banchina Solfatara Porto Vecchio (lato Porto vecchio):

Riservata all'ormeggio a pacchetto e con prua rivolta verso l'imboccatura portuale di unità da pesca, secondo le limitazioni di seguito descritte:

- 4) dalla bitta n. 1 (angolo tra la banchina Solfatara Centro e la Banchina Solfatara Porto - lato Porto Vecchio) alla bitta n. 2, riservata all'ormeggio delle unità impiegate in attività di bunkeraggio, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso secondo le prescrizioni di sicurezza previste dall'ordinanza n. 36/2019 in data 15 luglio 2019. In caso di inoperosità del distributore di carburante, è consentito il temporaneo ormeggio di unità da pesca limitatamente all'effettuazioni di operazioni compatibili con un immediato movimento di allontanamento;
- 5) dalla bitta n. 2 alla bitta n. 4, riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 3 barche) di unità da pesca del tipo "palangaro";
- 6) dalla bitta n. 4 alla bitta n. 5, riservata all'ormeggio a pacchetto (massimo 2 barche) di unità da pesca del tipo "palangaro".

Ciò premesso, stante la limitata ampiezza degli specchi acquei portuali antistanti alla Banchina Solfatara Porto Vecchio, le unità ormeggiate a pacchetto devono comunque garantire la manovrabilità delle unità in transito ovvero destinate alle banchine limitrofe. In difetto, l'unità più esterna nella fila delle unità a pacchetto dovrà liberare l'ormeggio.



g) Banchina Porto Vecchio (da zona scivolo d'alaggio pubblico alla radice del Molo Margherita):

Utilizzabile di massima e fatte salve eventuali diverse destinazioni d'uso a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l'ormeggio diagonale con corpi morti di unità da pesca professionale di varia dimensione in relazione al pescaggio ed all'ingombro che non deve arrecare intralcio o diminuzione dei livelli di sicurezza nello svolgimento delle manovre di qualsiasi unità navale diretta/proveniente in zona.

Articolo 28

Prescrizioni di sicurezza per le unità da pesca

4. Al fine di mantenere un assetto ormeggi che garantisca il giusto profilo di sicurezza della navigazione e della sosta in ambito portuale, tutte le unità da pesca che intendono dichiarare il sorgitore di Monopoli quale "porto base logistico operativo" devono presentare apposita istanza a questo Ufficio, utilizzando il modello in allegato 10, entro 48 ore dall'arrivo in porto. Tali richieste saranno valutate, ad insindacabile giudizio dall'Autorità Marittima, alla luce della disponibilità dei posti di ormeggio presso i tratti di banchina destinati alle unità da pesca.

5. Tutte le unità da pesca che non hanno dichiarato "porto base" presso il sorgitore di Monopoli, ma che vi intendono entrare per qualsiasi motivo (operazioni commerciali, rifugio causa maltempo, lavori presso cantiere navale sito in ambito portuale etc.), devono darne immediato avviso, via radio VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) o attraverso altro sistema di comunicazione idoneo, alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima, rimanendo in costante contatto per attenersi a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dalla medesima Autorità.

6. Tutte le unità da pesca che ormeggiano presso le strutture portuali del porto di Monopoli devono osservare le seguenti prescrizioni particolari di sicurezza:

- l. posizionare dei segnalamenti diurni/notturni sul cavo ovvero utilizzare una cima con colore ad alta visibilità laddove venga utilizzato per l'ormeggio a pacchetto un cavo "alla lunga" ad una distanza superiore a 5 metri rispetto alla sagoma del peschereccio o della colonna di pescherecci a pacchetto;
- m. divieto di posizionare qualsiasi oggetto "fuori sagoma" (ad eccezione dei parabordi) - in particolare i divergenti e tutti i sistemi/strutture ad essi asserviti devono essere posizionati a bordo al fine di non eccedere la sagoma dell'unità navale;
- n. ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato degli altri motopesca ovvero l'effettuazione delle manovre di accosto e disormeggio delle unità interessate dalle operazioni di bunkeraggio ovvero senza arrecare pericolo al sicuro svolgimento delle stesse;
- o. effettuare l'ormeggio con cavi idonei, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare eventi dannosi alle infrastrutture portuali ed alle altre unità;
- p. eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o motopesca su disposizione del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli;
- q. lasciare in abbandono attrezzature da pesca lungo le banchine;



- r. effettuare in banchina qualunque tipo di attività diversa dalle operazioni commerciali di sbarco pescato/imbarco esca senza il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima;
- s. disperdere nell'ambiente (marino ovvero a terra) qualunque tipo di rifiuto;
- t. effettuare a bordo delle unità da pesca qualsiasi tipo di lavoro avente ad oggetto l'unità navale, le sue dotazioni di sicurezza e navigazione ivi compreso l'apparato motore senza il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.
- u. procedere alla minima velocità di governo tale da non causare onde di riflesso che possano cagionare danni alle altre unità ormeggiate in porto
- v. nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;

Articolo 29

Utilizzo delle infrastrutture portuali dedicate alla pesca

1. Indipendentemente dal tipo di pesca esercitato e solo per le banchine destinate alla pesca professionale, laddove uno spazio di banchina assegnato ad altra tipologia di pesca fosse libero e non vi dovessero essere unità da pesca in previsione di ormeggio per gli spazi assegnati, sarà comunque possibile ormeggiare, per il tempo strettamente necessario e limitato all'effettuazione delle seguenti attività:

- a) operazioni di sbarco del pescato;
- b) esecuzione delle necessarie manutenzioni agli attrezzi da pesca – previa autorizzazione dell'Autorità Marittima richiedibile anche via Radio;
- c) svolgimento di piccole manutenzioni all'imbarcazione, senza alterare l'operatività della stessa, che rendono necessario un accosto diretto in banchina – previa autorizzazione dell'Autorità Marittima richiedibile anche via Radio fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 03/2018 della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale recante il "Regolamento per la disciplina delle attività industriali e commerciali artigianali esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" e succ. mod. ed integrazioni.

2. Durante le operazioni di cui sopra, l'unità da pesca deve essere sempre presidiata dal personale imbarcato a bordo ed in condizione di eseguire le manovre di spostamento dell'unità. Al termine delle operazioni in parola l'unità deve essere ormeggiata secondo gli spazi assegnati in relazione alla tipologia di pesca esercitata.

3. Fermo restando l'assegnazione di cui sopra, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di modificare il predetto assetto in qualsiasi momento su disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli."

4. La vendita diretta del pescato dall'unità da pesca è consentita, secondo quanto previsto ai sensi di legge, purché non arrechi disordini di alcun genere e non sia fonte, ancorché in via indiretta, di intralci alla viabilità veicolare portuale e di potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità in ambito portuale.



Articolo 30

Obbligo di comunicazione in caso di avaria

1. Qualora dovessero verificarsi inconvenienti/avarie che impediscano all'unità di riprendere la navigazione, il comando di bordo dovrà, tempestivamente, informare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli che provvederà ad impartire le dovute disposizioni.

2. Successivamente dovrà essere presentata all'Autorità Marittima la prevista dichiarazione di evento straordinario a norma dell'art.182 del Codice della Navigazione.

Articolo 31

Lavori a bordo dei motopescherecci

1. I motopescherecci ormeggiati nelle banchine operative del porto di Monopoli, dovranno attenersi alle prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento.

2. Al fine di effettuare lo sbarco dei motori é necessario ottenere sempre il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.



CAPO IV

NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO NEL PORTO DI MONOPOLI

Articolo 32

Navigazione e sosta

1. Le unità da diporto potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere/lasciare gli ormeggi destinati a tali unità (specchi acquei/strutture assentite in concessione) ovvero dirette al Molo Margherita se trattasi di unità da diporto in transito.

2. Si considera “*in transito*” l'unità da diporto (anche se adibita ad uso commerciale) che risulta stabilmente ormeggiata presso altro porto non di questo Circondario Marittimo ovvero se dispone di abituale ormeggio in altro sorgitore diverso da quelli di questo Circondario Marittimo e che, per necessità connesse alla navigazione tra due porti (diversi dal porto di Monopoli e Polignano a Mare) abbia necessità di ormeggiare temporaneamente presso le strutture portuali del Porto di Monopoli.

3. Per l'ormeggio nelle strutture assentite in concessione in ambito portuale, è obbligatorio prendere preventivi contatti con i relativi concessionari per l'assegnazione dell'ormeggio nei tratti di banchina, presso le catenarie e presso i pontili galleggianti loro in concessione.

Articolo 33

Disciplina del Molo Margherita

1. Presso il Molo Margherita è consentito esclusivamente l'ormeggio di unità da diporto “in transito”, **nel massimo di n.03 (tre) ormeggi mensili non consecutivi, con almeno 24 ore di intervallo tra le soste**, tenendo in debita considerazione i dati batimetrici presenti sulla documentazione nautica, secondo le seguenti disposizioni:

- i) è necessario richiedere (via radio VHF ovvero telefonicamente) alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli l'autorizzazione ad ormeggiare;
- j) l'ormeggio è consentito per 24 (ventiquattro) ore prorogabili sino a 48 (quarantotto) ore previa autorizzazione ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima;
- k) i termini temporali descritti sono oggetto di valutazione di deroga esclusivamente a seguito di formale e motivata richiesta scritta (depositata prima dello scadere dei termini sopra indicati) - e solo a seguito di espresso provvedimento a insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima;
- l) le unità all'ormeggio non possono essere lasciate incustodite e il conduttore dovrà in ogni momento, su richiesta dell'Autorità Marittima, provvedere ad eseguire ogni manovra che si rendesse necessaria;
- m) ogni unità deve essere ormeggiata in modo da non recare danno alle unità vicine.
- n) entro 1 (una) ora dall'avvenuto ormeggio, i conduttori/proprietari/armatori delle unità da diporto “in transito” devono presentare a mano **o anche via email/pec** (in questo caso copia dei documenti di bordo e la patente nautica del Comandante dovranno essere obbligatoriamente allegati) all'Autorità Marittima il form in **allegato 06** debitamente compilato in tutte le parti senza eccezione alcuna – eventuali variazioni

al contenuto dello stesso devono essere comunicate anche via radio e telefono alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima.

- o) il tratto di banchina compreso tra la quarta e la sesta bitta (partendo dal fanale rosso) è prioritariamente destinato alle unità da diporto condotte da persone con disabilità o con a bordo persone disabili. Pertanto, qualora il predetto tratto di banchina sia libero, esso potrà essere liberamente utilizzato da qualsiasi unità da diporto le cui caratteristiche strutturali lo permettano, ma dovrà essere lasciato libero nel caso in cui venga richiesto da unità condotte da disabili o con persone disabili a bordo.
- p) dal 01 giugno al 30 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, il tratto di banchina compreso tra la prima e la terza bitta (partendo dal fanale rosso) è destinato alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri effettuate dalle unità da diporto ovvero dalle unità autorizzate all'effettuazione della pescaturismo (quando impiegate in tale attività) per **il tempo strettamente necessario ad effettuare le suddette operazioni d'imbarco e/o sbarco di passeggeri e comunque per un tempo non superiore a 20 minuti, previa comunicazione (di inizio/fine operazioni) all'Autorità Marittima** da effettuarsi via radio o telefono. Durante le ore diurne l'utilizzo di tale tratto di banchina è vietato all'ormeggio delle unità "in transito", salvo diversamente disposto dall'Autorità Marittima e/o dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per esigenze contingenti.

2. L'ormeggio presso banchine diverse dal Molo Margherita, ovvero presso lo stesso Molo per unità non in transito, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, sarà consentito unicamente previa autorizzazione dell'Autorità marittima per motivi di forza maggiore o inderogabile necessità.

3. Le unità da diporto in transito, che per tipologia costruttiva richiedano di ormeggiare presso le banchine destinate funzionalmente alle operazioni commerciali, devono chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli. Le unità da diporto in transito autorizzate ad ormeggiare presso l'impianto portuale denominato "Molo di Tramontana" dovranno adeguarsi alle misure di security previste dal vigente *Port Facility Security Plan*.

Articolo 34

Disciplina dell'ormeggio temporaneo per le unità adibite ad uso commerciale/autorizzate alla pesca turismo

1. Le unità da diporto adibite ad uso commerciale (e noleggio occasionale) ovvero le unità autorizzate all'effettuazione della pesca turismo (quando impiegate in tale attività) possono ormeggiare temporaneamente presso il Molo Margherita ovvero presso la Banchina Solfatara e la banchina Punta del Tonno se l'ormeggio scelto è privo di unità da pesca nonché presso il pontile costituito da piattaforma in lega metallica nel versante sud di Cala Batteria per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'imbarco e/o lo sbarco di passeggeri e comunque per un tempo non superiore a 20 minuti previa autorizzazione dell'Autorità Marittima da richiedersi via radio o telefono.

Articolo 35

Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto

1. Durante la navigazione nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:



- a) procedere ad una velocità di sicurezza come definita all'art.13;
 - b) effettuare le manovre secondo la rotta più breve, evitando evoluzioni inutili e senza intralciare il movimento delle altre unità;
 - c) fare ascolto radio continuo sul canale 16/12 VHF in modo da poter essere contattati o contattare le navi ed i motopesca in movimento all'interno del porto;
 - d) segnalare, in caso di nebbia, la propria presenza con i previsti segnali acustici;
 - e) mantenere, per quanto applicabile, sempre in funzione il sistema di identificazione automatica – A.I.S. (Articolo 6 comma 3 del D.Lgs. n. 196/2005 - per le unità che hanno l'obbligo di detto dispositivo).
2. Durante la sosta in ambito portuale le unità da diporto dovranno:
- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra di altre unità;
 - b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - c) eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità su semplice disposizione verbale del personale dell'Autorità Marittima;
 - d) assicurare la presenza a bordo dei componenti l'equipaggio in numero sufficiente per garantire le manovre, quando ormeggiate alle banchine non riservate al diporto.

Articolo 36

Divieti

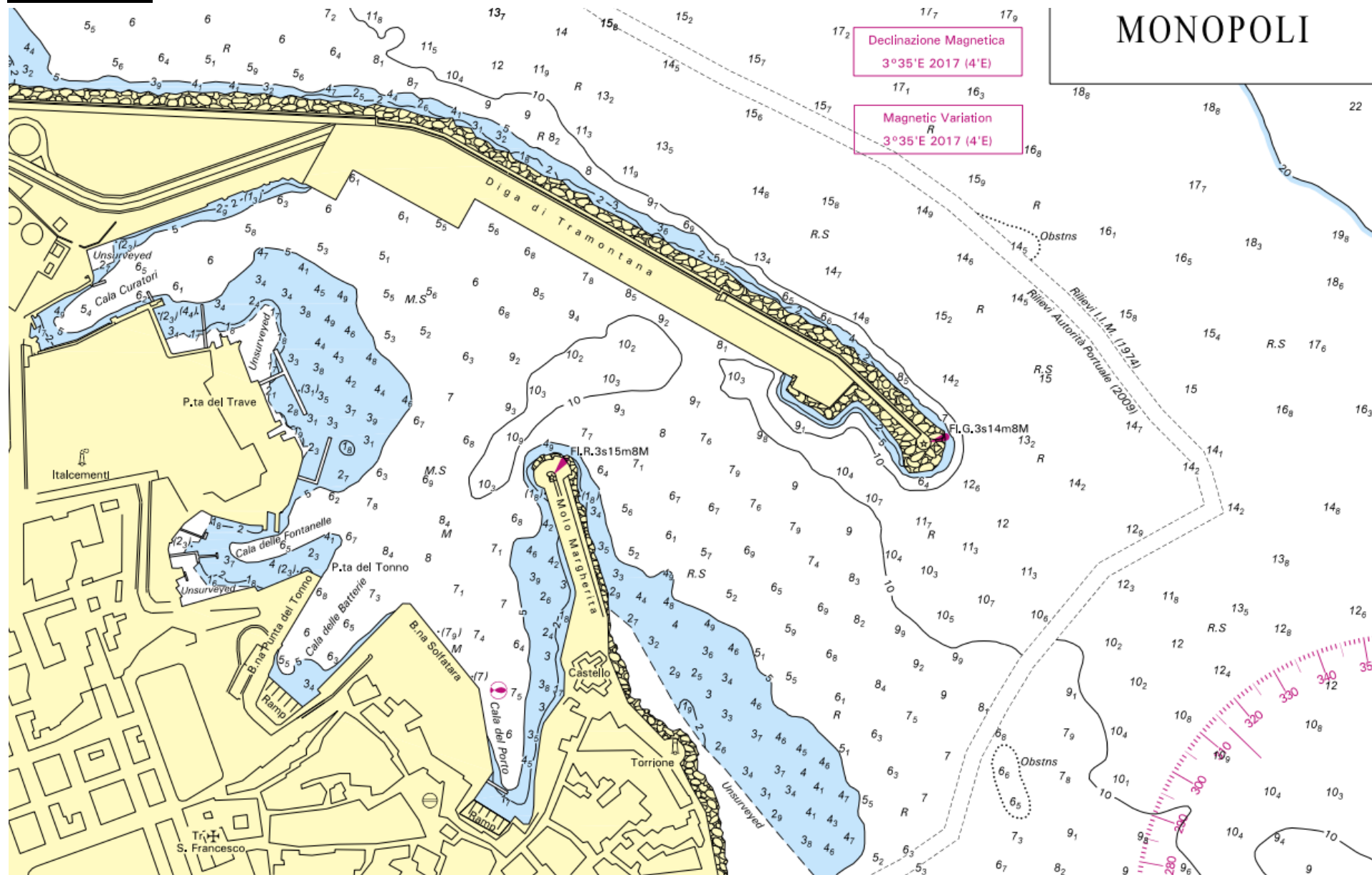
1. Alle unità da diporto di cui al presente Capo è fatto divieto di:
- a) navigare a vela, con tavole a vela o con unità a remi all'interno dell'ambito portuale, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima ovvero rientranti nella disciplina specifica emanata per l'esercizio di particolari attività (es. canottaggio). Le unità da diporto a vela prive di motore ausiliario in uscita o in entrata dai circoli nautici situati all'interno al porto di Monopoli, potranno veleggiare unicamente per uscire dall'approdo turistico e per farvi rientro. In tal caso, dovranno osservare una rotta quanto più diretta possibile, Tale facoltà non è concessa durante la manovra di entrata e uscita dal porto di navi mercantili;
 - b) avvicinarsi alle navi ormeggiate alle banchine del porto;
 - c) sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio;
 - d) ormeggiare ai moletti antistanti il locale scalo pubblico di alaggio, se non per compiere operazioni di varo/alaggio e comunque a seguito di espressa autorizzazione, anche verbale, dell'Autorità Marittima.
 - e) compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza aver seguito l'iter autorizzativo previsto dalla prescritta ordinanza della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
 - f) usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio delle unità.

IL COMANDANTE

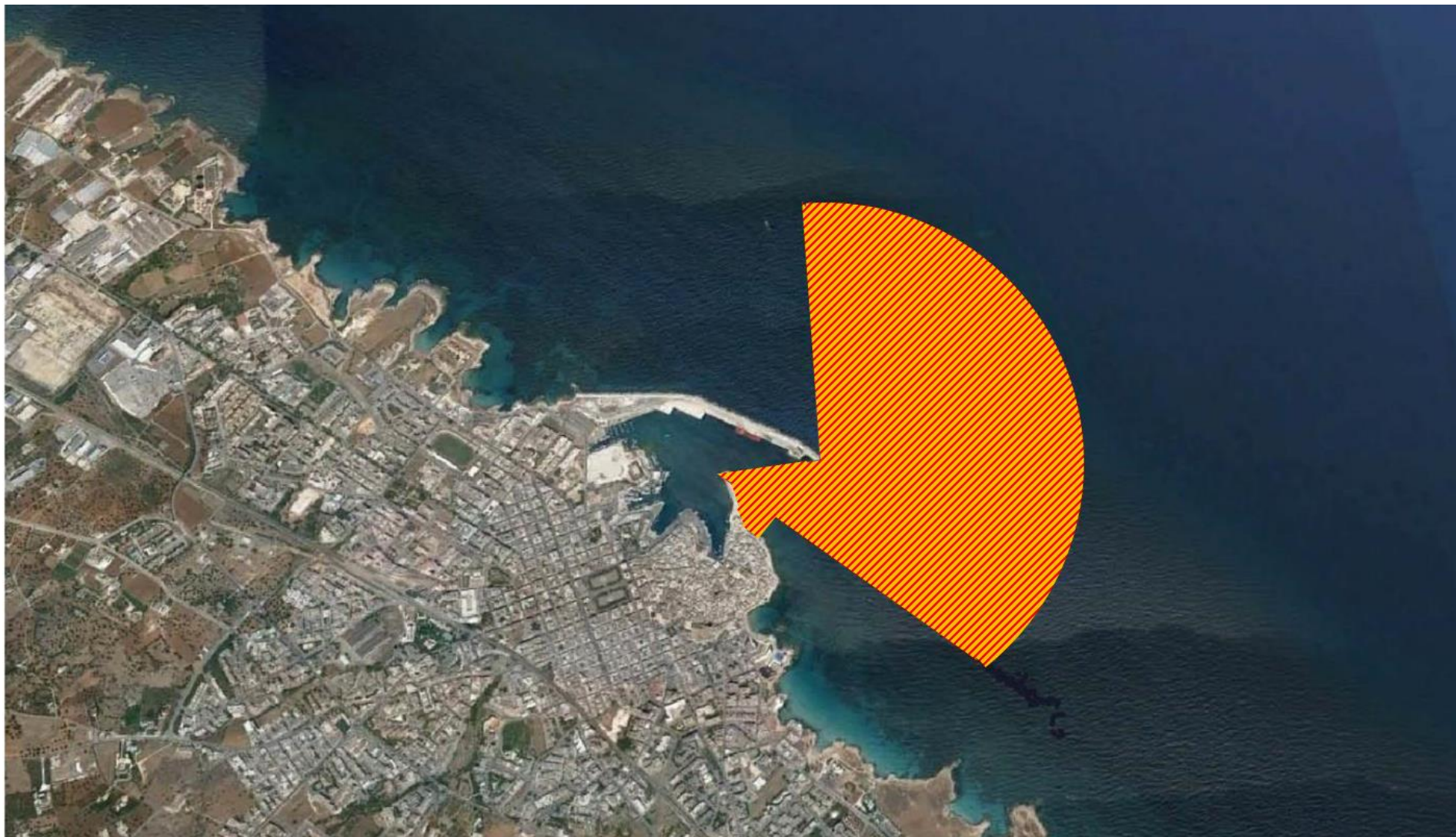
T.V. (CP) Elisa GIANGRASSO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 07/03/2005 n. 82)

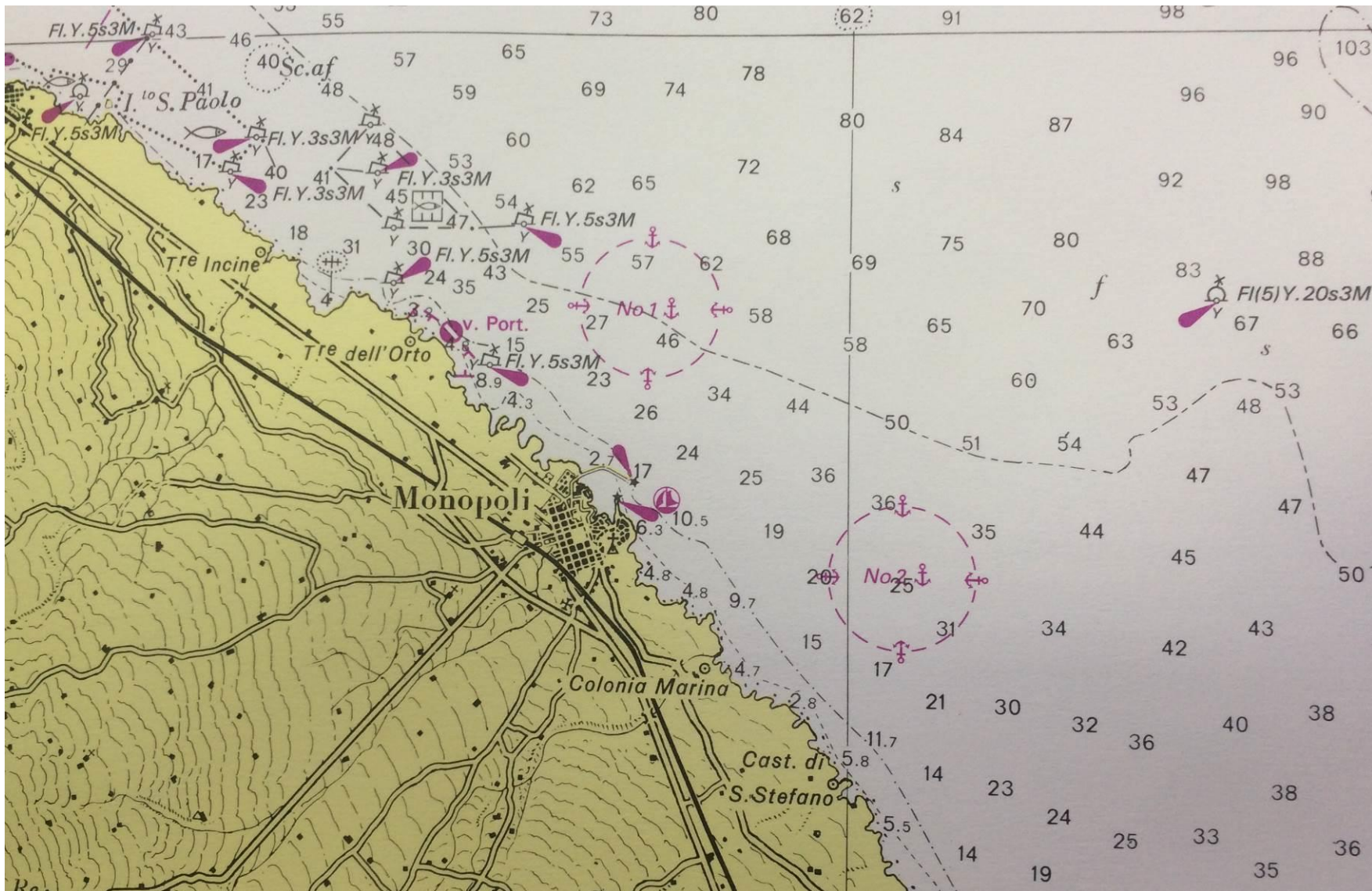
ALLEGATO 1- PORTO DI MONOPOLI E NOMENCLATURA STRUTTURE PORTUALI



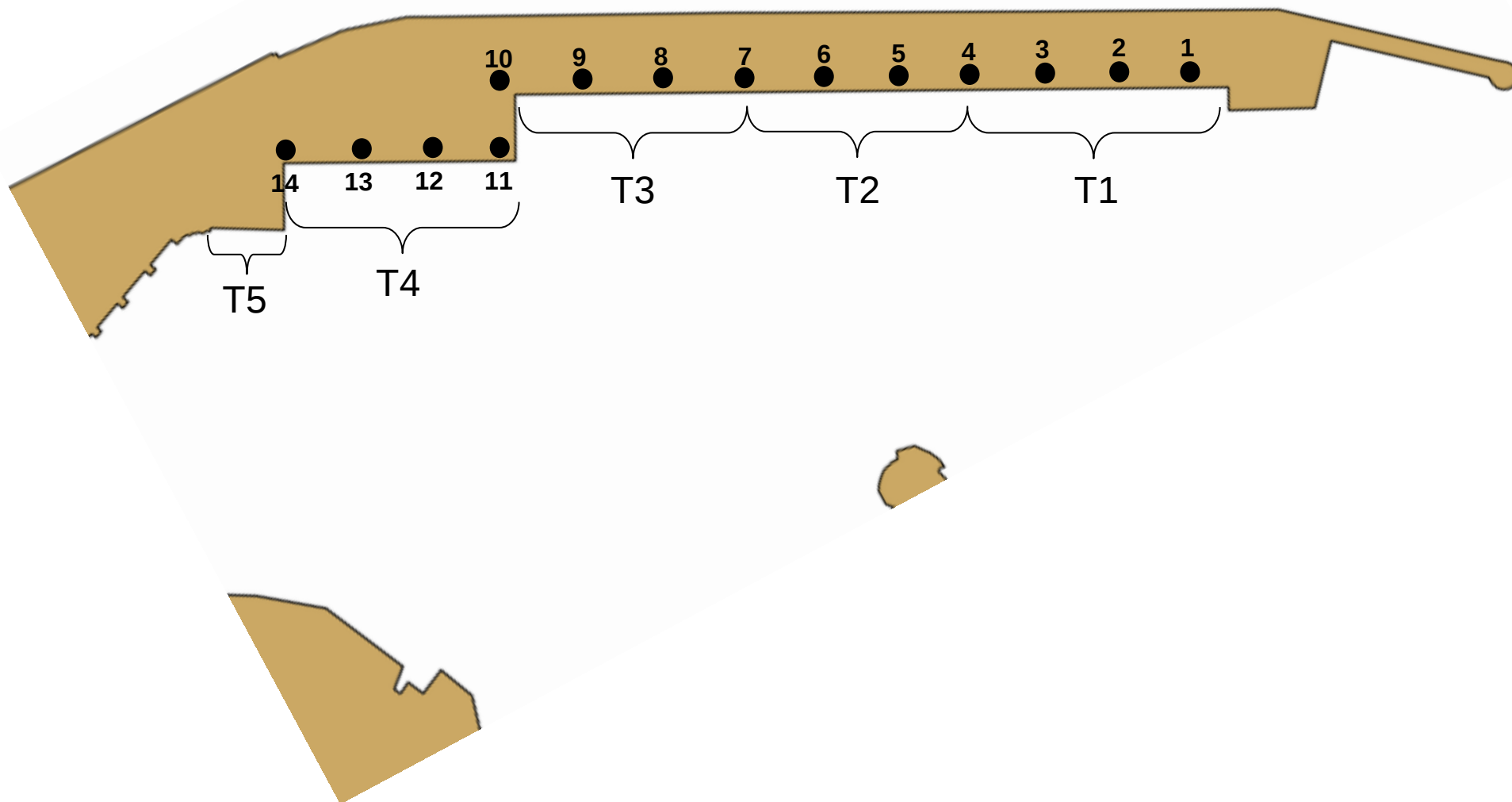
ALLEGATO 2 - AREA DI AVVICINAMENTO AL PORTO (VEDASI AREA EVIDENZIATA CON TRAMA GIALLO/ROSSA)



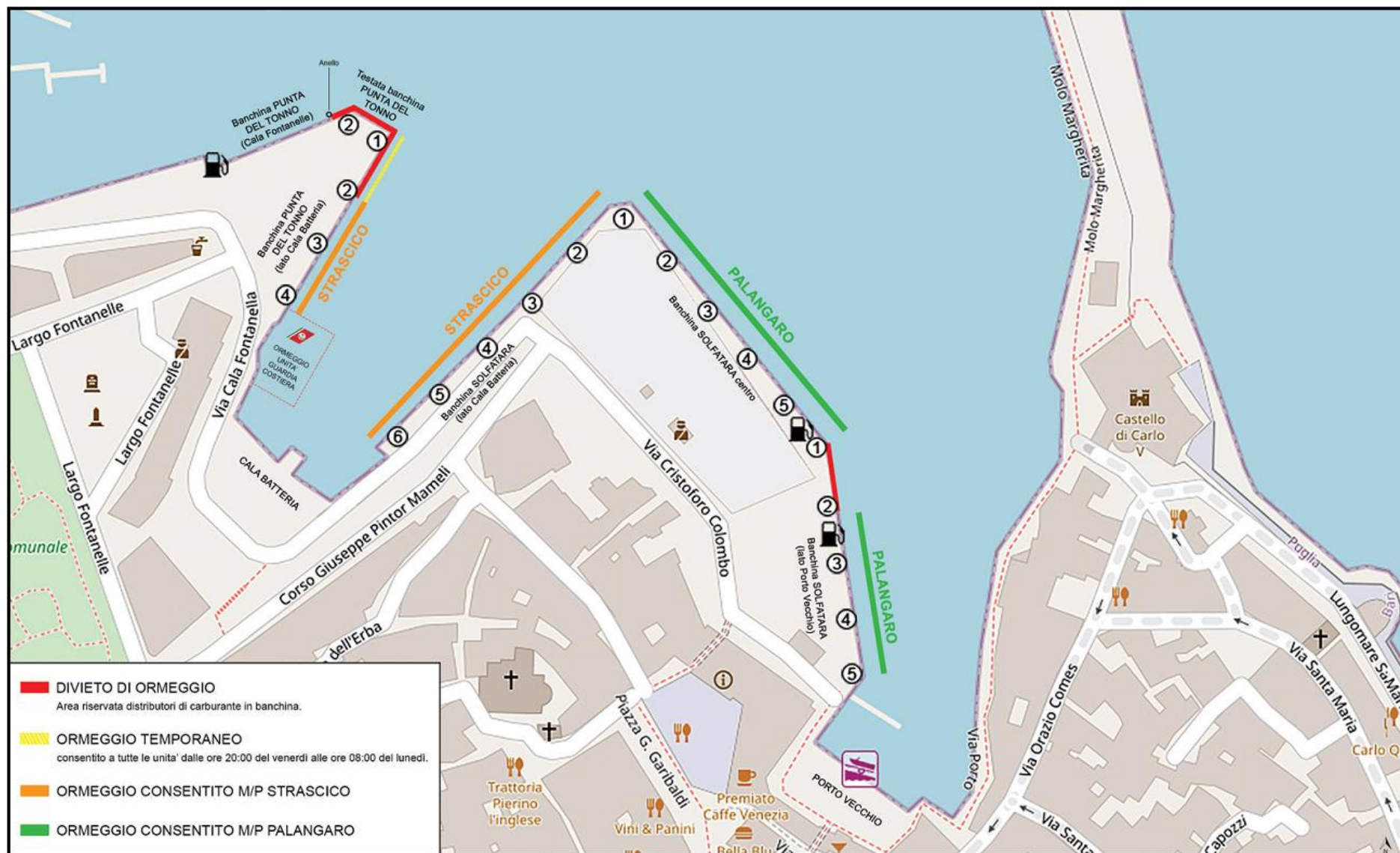
ALLEGATO 3 - AREA DI ANCORAGGIO DEL PORTO DI MONOPOLI – STRALCIO DELLA CARTA NAUTICA DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE N. 30



ALLEGATO 4 - MOLO DI TRAMONTANA – DIVISIONE OPERATIVA (STRALCIO PLANIMETRICO A SCOPO MERAMENTE ILLUSTRATIVO – FARE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE NAUTICA UFFICIALE)



ALLEGATO 5 – BANCHINA PUNTA DEL TONNO E BANCHINA SOLFATARA – DETTAGLIO ASSETTO ORMEGGI PER UNITA' DA PESCA PROFESSIONALE





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI

UNITA' ALL'ORMEGGIO PRESSO IL MOLO MARGHERITA

NOME DELL'UNITA' <i>Name of the ship</i>	
NUMERO D'ISCRIZIONE E PORTO <i>Registration number & port of registry</i>	
BANDIERA <i>flag</i>	
LFT E PESCAGGIO <i>Length and draft</i>	
UNITA' A VELA <i>Sailing boat</i>	SI/YES NO NUMERO ALBERI <i>N° of trees</i> _____ POTENZA MOTORE AUSILIARIO <i>Auxiliary motor power</i>
UNITA' A MOTORE <i>Vessel propeller by engine</i>	SI/YES NO POTENZA MOTORE <i>Engine power</i>
LICENZA DI NAVIGAZIONE (NUMERO E DATA) <i>Navigation license</i>	
CERTIFICATO DI SICUREZZA (ENTE CHE LO RILASCIATA NUMERO, DATA E SCADENZA) <i>Safety certificate</i> <i>(issued by, number, date of issue and expiry)</i>	
ESTREMI POLIZZA ASSICURAZIONE R.C (ASSICURATORE, NUMERO E DATA DELLA POLIZZA, SCADENZA DELLA COPERTURA) <i>insurance contract</i> <i>(issued by, number of contract, issued date / expiry)</i>	
Commercial Yacht ☐ - Pleasure Yacht ☐	In possesso di bollino blu: Si ☐ - No ☐ <i>Blue Stamp</i> Yes No
PORTO BASE/PORTO ABITUALE RICOVERO O RIMESSAGGIO <i>Home port</i>	
CONDUTTORE (DATI ANAGRAFICI completi, NAZIONALITA', ESTREMI PATENTE NAUTICA, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO) <i>Master (name, nationality, id. n°, address, mobile number)</i>	
PROPRIETARIO (GENERALITA' complete) <i>shipowner (name, nationality, address)</i>	
ARMATORE (GENERALITA' complete) <i>company that manage the boat (name, address)</i>	
NUMERO DI PERSONE A BORDO <i>Number of people on board</i>	
DATA E ORA DI ARRIVO <i>Date and time of arrival</i>	
PORTO DI PROVENIENZA (DATA E ORA PARTENZA DA QUELLO SCALO) <i>Last port of call</i>	
DATA E ORA DI PARTENZA/PORTO DI DESTINAZIONE <i>Date and time of departure /Next port</i>	

Data _____

Signature/Firma _____

Istanza
in bollo

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI

Oggetto: Richiesta di disarmo.

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____ e
residente a _____ in _____, in qualità di
_____ della società _____ con sede
in _____ Via _____ Proprietaria/Armatrice del
Motopesca denominato _____ iscritto al nr. _____ dei RR.NN.MM. &
GG. di _____,

CHIEDO

☐	Il disarmo della suddetta unità presso il Cantiere/Rimessaggio _____, per un periodo di circa _____;
☐	Il disarmo della suddetta unità presso le infrastrutture pubbliche del porto di Monopoli, più precisamente presso la banchina _____ per un periodo di circa _____ Il servizio di guardiania sarà garantito dal Sig. _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ in _____, reperibile al nr. di cellulare _____. *

Monopoli, lì _____

Il Cantiere Navale/Rimessaggio _____

IL RICHIEDENTE _____

NULLA OSTA AUTORITA' MARITTIMA
_____NOTE: _____

* Il servizio di guardiania è disciplinato ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi del Porto di Monopoli". **L'inottemperanza sarà punita, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 e/o 1174 e/o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.**

REGISTRO CONTROLLI UNITA' IN DISARMO

Nome unità/Matricola[illegible]

*eseguire i controlli indicato nell'art. 11, comma 4, lett. A) del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi del Porto di Monopoli"

ALLEGATO 9

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI

Oggetto: Comunicazione di Varo/Alaggio presso i cantieri navali

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()
il _____ e residente a _____ () in Via/Piazza _____
n. _____, in qualità di proprietario/armatore/comandante ⁽¹⁾ dell'unità
da traffico/pesca/diporto ⁽¹⁾ denominata _____

Iscritta al n. _____ dei registri di _____ ed avente le seguenti caratteristiche:

- materiale: ☐ legno ☐ metallo ☐ vetroresina ⁽²⁾
- Lunghezza mt. _____
- larghezza mt. _____
- TSL _____
- quantitativo di carburante presente a bordo _____ (litri/tonn.)

COMUNICA

Che la suddetta unità navale sarà alata/varata ⁽³⁾ nel porto di _____
presso il cantiere _____ il giorno ____/____/____
alle ore ____:____, per essere sottoposta alle operazioni di _____.

Congiuntamente al titolare del cantiere navale si DICHIARA:

- di essere a conoscenza del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli" e di attenersi alle prescrizioni contenute nella stessa;
- che l'operazione di alaggio/varo sarà effettuata con mezzi ed attrezzature idonee, soprattutto in relazione al rapporto tra dislocamento dell'unità navale e la portata delle attrezzature;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alle banchine, alle infrastrutture portuali in genere e all'ambiente;
- che il personale addetto all'effettuazione dell'operazione è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- che il responsabile alla sicurezza per l'operazione da effettuare è: _____;
- che nel caso lo specchio acqueo interessato dall'operazione non fosse libero per effettuare l'attività in sicurezza, si darà inizio all'alaggio/varo non appena saranno nuovamente garantite le condizioni di massima sicurezza;
- di essere a conoscenza che immediatamente dopo il termine dell'operazione, il Comandante dell'unità navale dovrà recarsi presso la locale Autorità Marittima per regolarizzare la posizione amministrativa dell'unità e del personale imbarcato;
- di manlevare l'Autorità Marittima e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per tutti i danni a cose e/o persone o all'ambiente che dovessero verificarsi durante le operazioni di alaggio/varo;

L'Armatore/Proprietario/Comandante dell'Unità

Il Titolare del Cantiere

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Registrato al nr. _____ in data _____ del registro Varo e Alaggio dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Monopoli.

Monopoli, lì _____

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI

Oggetto: Richiesta porto base

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____
e residente a _____ in via _____, in qualità di
_____ della società _____
con sede a _____ in Via _____
Proprietaria/Armatrice del Motopesca denominato _____ iscritto al
nr. _____ dei RR.NN.MM. & GG. di _____,

abilitato alla ☐ PESCA COSTIERA LOCALE ENTRO LE 6 MIGLIA NAUTICHE
☐ PESCA COSTIERA RAVVICINATA ENTRO LE 20. M.N.
☐ PESCA COSTIERA RAVVICINATA ENTRO LE 40 M.N.
☐ PESCA MEDITERRANEA
☐ ALTRO (specificare): _____

CHIEDE

Come **porto base** dell'unità da pesca citata quello di Monopoli.

Se la richiesta sarà concessa: Il Comandante _____
iscritto nelle matricole della Gente di Mare dell'Autorità Marittima di _____
_____ al numero _____ e l'Armatore Sig. _____
_____ con sede legale in _____
_____ contatti/reperibilità telefonica _____

dichiarano di conoscere ed ottemperare a quanto previsto dal "*Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli*", approvato e reso esecutivo con ordinanza nr. 51/2019 del 20.09.2019 e ss.mm. e ii..

Monopoli, lì _____

IL COMANDANTE/ARMATORE

NULLA OSTA AUTORITA' MARITTIMA

NOTE: _____

